

CLXXXV.

1^a TORNATA DI SABATO 19 MARZO 1921

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RODINO

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Inversione dell'ordine del giorno	9162	Spesa per l'acquisto di un palazzo da cedersi in uso all'Ambasciata di Germania.	9178
LABRIOLA, <i>ministro</i>	9162-64	Spesa per l'acquisto, adattamento ed arredamento di un immobile da adibirsi a sede della Regia legazione a Stoccolma	9179
PEANO, <i>ministro</i>	9164	Costituzione in comune autonomo della frazione di Melissano (Lecce).	9179
SANDRINI	9165	Sistemazione del personale della Direzione generale del Fondo per il culto assunto prima della guerra	9180
DE CAPITANI	9166	Conversione in legge di un decreto luogotenenziale sui sussidi ai danneggiati dalla piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919.	9216
SATTA-BRANCA	9167	Disegni di legge (Discussione):	
BUBBIO	9169	Sesto censimento generale della popolazione.	9162
DE MARTINO	9170-71	LABRIOLA, <i>ministro</i>	9162-64
TESO	9177	TEDESCO ETTORE, <i>relatore</i>	9164
LA PEGNA	9178	Conversione in legge del decreto Reale col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto e ad una Società da costituirsi, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci	9180
VALLONE	9179	PEANO, <i>ministro</i>	9180
GIUFFRIDA		GIUFFRIDA, <i>relatore</i>	9180
RICCIO	9180	Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori	9181
CAMERA SALVATORE	9181	GALENO	9186-91-96-97
Disegni di legge (Approvazione):		GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	9186
Conversione in legge del decreto luogotenenziale che istituisce un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.	9164	CAMERA SALVATORE	9186
Cessione gratuita per anni cinque alla Croce Rossa italiana dei rifiuti d'archivio e mobili inservibili	9165	LOLLINI	9187
Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli istituti clinici di Milano in unica Facoltà	9166	PRESIDENTE	9187
Disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche da parte degli enti locali.	9167	SANDRINI	9187-95
Indennità caro-viveri agli impiegati degli enti locali	9169	CAVAZZONI	9187
Conversione in legge del Regio decreto che proroga la gestione straordinaria dell'ente « Volturno » in Napoli	9170	MICHELI, <i>ministro</i>	9193-97-99, 9202
Provvedimenti per l'ente « Volturno » in Napoli	9171	BAGLIONI SILVESTRO	9195-97
Conversione in legge del Regio decreto relativo a concessione di mutui speciali ai comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertate od accertabili al 31 dicembre 1920	9177	JANNELLI	9196
		CARNAZZA	9197
		TROILO	9197-98
		BONARDI	9199, 9200
		TOSTI DI VALMINUTA	9200

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 19 MARZO 1921

	Pag.
STUCCHI-PRINETTI	9200-02
FULCI	9201
GARIBOTTI	9204
Conversione in legge del decreto luogotenenziale portante modifiche alla legge concernente l'istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara	9188
TANGORRA	9188
FACTA, <i>ministro</i>	9188-89
MANCINI	9188
BRANCOLI	9190
SALVEMINI	9190
VENTAVOLI	9190
CHIESA	9190
MATTEOTTI	9190
SIGHIERI	9190
CASALINI, <i>relatore</i>	9191
Conversione in legge del Regio decreto portante miglioramenti al trattamento di quiescenza al personale civile delle amministrazioni dello Stato	9210
BERTONE, <i>sottosegretario di Stato</i>	9210
DI FAUSTO	9213
ZEGRETTI, <i>relatore</i>	9213
DE VITO	9213
Relazioni (Presentazione):	
CAPASSO: Riforme della legislazione sulle cooperative	9187
DE ANDREIS: Costituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Adige e Garda »	9217
SANJUST: Conversione in legge di un decreto riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche di sistemazione dei bacini montani	9217
SIGHIERI: Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale	9217
BALDASSARRÉ: Conversione in legge del decreto luogotenenziale che autorizza il ministro dei lavori pubblici a coprire i posti che sono o si renderanno vacanti nei vari ruoli di quell'Amministrazione, provvedendosi altresì all'istituzione temporanea di nuovi posti	9217
MARCONCINI: Modificazioni alla legge sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato	9217
ZANARDI: Conversione in legge del Regio decreto concernente miglioramenti economici al personale delle Regie scuole medie di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale	9217
MARTINI: Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1913, n. 34, e istituzione di una stazione sperimentale di silvicoltura	9217
Osservazioni e proposte:	
Per i superstiti dei Mille	9214
CODA	9214
DE NAVA	9214
GARIBOTTI	9214
PORZIO, <i>sottosegretario di Stato</i>	9215-16
MARTINI	9216

La seduta comincia alle 10.

RINDONE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: Sesto censimento generale della popolazione.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Prego la Camera di voler consentire l'inversione dell'ordine del giorno, e discutere subito il disegno di legge iscritto al n. 38 dell'ordine del giorno che riguarda il sesto censimento della popolazione. L'urgenza è evidente.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta del ministro del lavoro perchè sia invertito l'ordine del giorno, e discusso subito il disegno di legge riguardante il sesto censimento generale della popolazione.

(È approvata).

Si dia lettura del disegno di legge.

RINDONE, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 1248-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il VI censimento della popolazione del Regno, si farà durante l'ultimo trimestre del 1921, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Consiglio superiore della statistica.

(È approvato).

Art. 2.

I sindaci, assistiti da una Commissione di censimento, formata della Giunta municipale e di altre persone competenti, provvederanno a dividere il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, a rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1^a TORNATA DEL 19 MARZO 1921

Questo lavoro preliminare, dovrà essere compiuto non oltre il 31 agosto 1921.

(È approvato).

Art. 3.

Per le operazioni di censimento che sono da eseguirsi nel territorio comunale, i sindaci provvederanno alla nomina di ufficiali di censimento che avranno le attribuzioni loro assegnate dalla presente legge e dal regolamento.

(È approvato).

Art. 4.

I sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli di famiglia con cui si raccoglieranno le notizie per il censimento e li faranno ritirare, dopo che siano stati debitamente riempiti, verificando poi per mezzo degli ufficiali di censimento e della Commissione comunale se le dichiarazioni fatte nei fogli siano complete ed esatte. Le modalità per la consegna e il ritiro dei documenti saranno fissate nel regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

I quesiti da includersi nel foglio di famiglia, saranno determinati nel regolamento, sentito il Consiglio superiore di statistica.

(È approvato).

Art. 6.

I capi di famiglia, i proprietari o direttori di istituti, convitti, alberghi, locande, ecc. e per i militari i capi dei corpi, e gli individui che costituiscono famiglia da sé, dovranno inscrivere o fare inscrivere dagli ufficiali di censimento, nei fogli distribuiti a domicilio, le notizie richieste tanto per sé quanto per le persone con loro conviventi.

(È approvato).

Art. 7.

Per le famiglie che risultassero interamente assenti, l'ufficiale di censimento, annoterà questa circostanza in un prospetto (stato di sezione) in cui si segnano le notizie sulla situazione dei locali abitati e su le famiglie che vi abitano.

Per esse, e quando risultino iscritte nel registro comunale di popolazione, il sindaco è autorizzato a formare dei fogli di famiglia, facendo desumere le notizie dal registro stesso e annotandovi, quando da informazioni assunte gli risulti, la circostanza del

presumibile ritorno della famiglia nel comune non oltre il 31 dicembre 1922.

(È approvato).

Art. 8.

Saranno censiti separatamente in appositi prospetti dello stesso foglio tanto i presenti nella famiglia quanto gli assenti, i quali si trovino temporaneamente fuori della famiglia o che risiedano all'estero, anche definitivamente.

Si dovranno indicare come temporaneamente assenti, soltanto i membri della famiglia che abbiano conservato presso di essa il domicilio e che si presume possano farvi ritorno non più tardi della fine del 1922.

(È approvato).

Art. 9.

Per ciascun comune la popolazione residente quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel comune in cui furono censiti cogli assenti temporaneamente dal comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un nuovo censimento.

(È approvato).

Art. 10.

Le notizie personali che i censiti inseriscono nei fogli di famiglia, venendo raccolte a scopo esclusivamente statistico, non possono servire che per la compilazione delle tavole numeriche e per la eventuale verifica del registro comunale di popolazione e ne è vietata la comunicazione a chicchessia.

(È approvato).

Art. 11.

Coloro che si rifiutassero di fornire le notizie richieste o che alterassero scientemente la verità incorreranno in un'ammenda non minore di lire 10, ed estensibile a lire 100.

Nella stessa pena incorreranno coloro che divulgassero notizie di carattere personale contenute nei fogli di famiglia, delle quali fossero venuti a cognizione per ragioni del loro ufficio o impiego.

Alle contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 10 si applicheranno i procedimenti indicati negli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

(È approvato).

Art. 12.

A cura e spese dello Stato saranno distribuiti ai comuni i fogli di famiglia e verranno eseguiti i lavori riguardanti lo spoglio di essi presso l'Ufficio centrale di statistica.

Gli uffici comunali, ai quali sarà rilasciata una copia del foglio di famiglia, con le notizie strettamente necessarie, faranno, col mezzo di essa, un'accurata revisione del loro registro di popolazione, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento.

(È approvato).

Art. 13.

Godranno della franchigia postale e saranno trasportati gratuitamente dalle ferrovie dello Stato la corrispondenza e gli stampati per il censimento che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale invierà agli uffici provinciali e comunali o che da questi saranno restituiti al Ministero.

(È approvato).

Art. 14.

Per la elaborazione del materiale statistico e per qualsiasi operazione riguardante il censimento presteranno servizio impiegati provenienti da altre Amministrazioni dello Stato.

LABRIOLA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. D'accordo con la Commissione propongo una piccola modificazione a quest'articolo, e cioè: « presteranno preferibilmente servizio ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TEDESCO ETTORE, relatore. La Commissione ha proposto anche un'aggiunta. L'articolo 14 resta quindi così formulato: « Per la elaborazione del materiale statistico e per qualsiasi operazione riguardante il censimento presteranno preferibilmente servizio impiegati provenienti da altre amministrazioni dello Stato con modalità e condizioni che saranno fissate nel regolamento speciale da emanarsi di concerto col ministro del tesoro ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 14 secondo la formula della Commissione.

(È approvato).

Art. 15.

È aperto nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un credito di lire 7.500,000 da assegnarsi per le spese occorrenti per il censimento della popolazione.

A questo credito si provvederà per:

L. 3,500,000	nell'esercizio	1921-22
» 2,000,000	»	1922-23
» 2,000,000	»	1923-24

(È approvato).

Art. 16.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto Reale all'organizzazione del servizio statistico nel Regno e all'ordinamento dell'Ufficio centrale di statistica, sentito il Consiglio superiore di statistica.

(È approvato).

Art. 17.

Mediante regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo che si discuta subito il disegno di legge per l'Ente autonomo del porto di Ostia, già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici chiede che si discuta subito il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè la gestione di altre opere e servizi diretti a

promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma ».

Metto a partito questa proposta d'inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Passiamo dunque alla discussione di questo disegno di legge.

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. Stampato, n. 150-C).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma per la durata di anni settanta un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

Nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto medesimo dopo la lettera f) aggiungere: g) due dalla classe operaia, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Al primo comma dell'articolo 27 del decreto medesimo è sostituito il seguente:

« Agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la zona industriale di Roma, ed a quelli che ivi si ampliarono o trasformassero, nonchè per le opere e per gli impianti compiuti per la sistemazione delle vie acquedotti e la costruzione di vie ferroviarie nella zona industriale stessa, sono estese tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica, fissate nella legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli ».

L'articolo 28 del decreto medesimo è soppresso in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1920, n. 1298.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 31 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, è modificato come segue:

« Le quote di spesa a carico dello Stato di cui ai nn. 1 e 2, lett. n) dell'articolo 18

del presente decreto, stabilite rispettivamente nelle somme di lire 23 milioni e mezzo e di lire 3,600,000, saranno stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti del fondo autorizzato col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698.

« Le quote di spesa a carico dello Stato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazione, nonchè per la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, di cui al n. 3, lett. n) del citato articolo 18 saranno stanziati nella parte straordinaria, movimento di capitali, dello stato di previsione sopra menzionato; e nella stessa parte straordinaria, spese effettive, saranno altresì stanziati le altre quote a carico dello Stato risultanti dalle disposizioni che precedono.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento delle somme occorrenti per l'esercizio 1920-21 ».

(È approvato).

Art. 3.

I contributi di cui alle lettere m, n, nn. 1, 2 e 3, o, nn. 1, 2 e 3, e q, n. 1, dell'articolo 18 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, saranno liquidati in base al costo effettivo delle opere.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Cessione gratuita per anni cinque alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti d'archivio e mobili inservibili.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Chiederei l'inversione dell'ordine del giorno perchè fosse subito discusso il disegno di legge iscritto al n. 32 dell'ordine del giorno: « Cessione gratuita per anni cinque alla Croce Rossa italiana dei rifiuti d'archivio e mobili inservibili ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Sandrini d'inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Passiamo dunque alla discussione di questo disegno di legge.

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. Stampato, n. 1359-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Per la durata di anni cinque dalla data di cessazione dello stato di guerra, tutte le carte delle amministrazioni dello Stato, delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia agli effetti amministrativi sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana.

(È approvato).

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa i mobili ed altri materiali divenuti assolutamente inservibili e depositati nei magazzini degli economati.

(È approvato).

Art. 3.

La cessione delle carte d'archivio sarà subordinata all'osservanza delle formalità di cui all'articolo 69 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, fatta eccezione per gli stampati di ogni genere fuori uso, la cui eliminazione sarà disposta, senza alcuna di tali formalità dai capi degli uffici, che dovranno darne avviso al Ministero dal quale dipendono.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa.

(È approvato).

Art. 4.

E' data facoltà ai Ministri dell'interno e del tesoro, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti clinici di Milano in unica Facoltà.

DE CAPITANI, Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI. Vorrei pregare la Camera di invertire l'ordine del giorno nel senso di discutere subito il progetto di legge iscritto all'ordine del giorno al n. 31: Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti clinici di Milano in unica facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo a partito questa proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Procederemo pertanto alla discussione del disegno di legge: Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti clinici di Milano in unica Facoltà.

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. Stampato, n. 1224-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La Facoltà medico-chirurgica della Università di Pavia e gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano formano una sola Facoltà che ha nome « Facoltà medico-chirurgica e di perfezionamento ». I loro insegnanti sono membri dello stesso corpo accademico.

(È approvato).

Art. 2.

La Facoltà medico-chirurgica ha i fini indicati negli articoli 11 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, e in quelli del regolamento speciale per le Facoltà di medicina e chirurgia, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 808, nessuno escluso.

Gli Istituti clinici di perfezionamento hanno lo scopo di perfezionare i laureati

in medicina e chirurgia negli studi medici, a norma delle disposizioni che li reggono.

I corsi liberi presso gli Istituti clinici di perfezionamento hanno esclusivamente carattere di corsi di perfezionamento e per laureati: non hanno alcun effetto legale per i corsi universitari della Facoltà medico-chirurgica, quando anche siano impartiti da insegnanti appartenenti a dette Facoltà. Essi hanno efficacia legale a dimostrazione dell'esercizio della libera docenza. Ogni nuova libera docenza verrà conferita nella Facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge.

La Facoltà medico-chirurgica e gli Istituti di perfezionamento debbono coordinare l'opera loro, per integrarla ed estenderla al fine di accrescere al più alto grado la cultura scientifica negli studi medici.

(È approvato).

Art. 3.

Il comma 1° dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore non è applicabile nei rapporti tra la Facoltà medico-chirurgica e gli Istituti di perfezionamento, ferma restando, nell'istituzione di nuove cattedre, l'osservanza delle finalità diverse determinate dall'articolo precedente.

Restano ferme per gli Istituti di perfezionamento le disposizioni di cui agli articoli 25 e 114 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

(È approvato)

Art. 4.

È conservata l'autonomia patrimoniale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, i quali rimangono amministrati, per tale materia, dal proprio Consiglio amministrativo, da cui dipenderà l'economato degli Istituti stessi. I proventi delle tasse e sovratasse scolastiche rimangono separati, secondo le norme vigenti.

Del Consiglio amministrativo fa parte, con voto consultivo un professore ordinario degli Istituti di perfezionamento, nominato dalla Facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge, fra due proposti dal Consiglio amministrativo degli Istituti di perfezionamento, nei quali, in rappresentanza del preside della Facoltà, esercita la vigilanza sulla disciplina scolastica e cura l'osservanza del regolamento. In-

sieme con il preside egli fa parte del Consiglio accademico dell'Università.

Tutte le altre attribuzioni del Consiglio della Facoltà medico-chirurgica di Pavia e del Consiglio direttivo degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano sono devolute al Consiglio dell'unica Facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge, che si aduna ordinariamente in Pavia, e rispettivamente al preside della medesima e al Consiglio accademico e al rettore dell'Università di Pavia, dal quale dipenderà la sezione di segreteria presso gli Istituti di perfezionamento.

Il Consiglio dell'unica Facoltà si riunisce in Milano quando deve trattare argomenti che riguardano esclusivamente o principalmente gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto;

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Proroga del termine fissato all'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche — Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, concernente nuove agevolanze per la esecuzione di opere igieniche da parte degli Enti locali — Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche: Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050; Regio decreto 1° aprile 1915, n. 427; decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188; decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108; decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783; Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464 — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolanze per l'esecuzione di opere igieniche.

SATTA-BRANCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SATTA-BRANCA. Se la Camera non ha difficoltà, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno perchè sia posto subito in discussione il disegno di legge iscritto al

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1^a TORNATA DEL 19 MARZO 1921

numero cinque dell'ordine del giorno di oggi che riguarda esecuzione di opere igieniche.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta d'inversione dell'ordine del giorno dell'onorevole Satta-Branca.

(È approvata).

Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge :

Proroga del termine fissato all'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1^o agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche — Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, concernente nuove agevolanze per la esecuzione di opere igieniche da parte degli Enti locali — Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche: Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050; Regio decreto 1^o aprile 1915, n. 427; decreto luogotenenziale 1^o agosto 1915, n. 1188; decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; decreto luogotenenziale 1^o luglio 1917, numero 1108; decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783; Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464 — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolanze per l'esecuzione di opere igieniche

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. *Stampati* nn. 887-A, 987-A, 989-A e 990-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Dore ha presentato il seguente ordine del giorno :

« La Camera confida che alle opere igieniche, e in special modo a quelle per provvista di acqua potabile, siano estese le provvidenze emanate o da emanarsi per facilitare la ripresa dei lavori pubblici da parte dello Stato ;

che a rimuovere l'ostacolo derivante dall'elevatezza e variabilità del costo del materiale occorrente per la costruzione delle condutture di acqua potabile sia la fornitura dello stesso materiale assunta dagli organi dello Stato per poi cederlo ai comuni a prezzo di costo ;

che sia assunta dallo Stato [la compilazione di piani regolatori delle opere per bacini idrografici e per acquedotti in modo da coordinare la completa soluzione del problema idrico per i vari comuni con risparmio di lavoro e di spesa ;

che sia provveduto a cura dello Stato alla compilazione e alla esecuzione dei progetti per provvista di acqua potabile a favore dei comuni che non vi possano provvedere a causa della loro piccolezza o povertà, come fu stabilito, nelle leggi relative, per i poveri e piccoli comuni della Basilicata e della Calabria ;

che all'ufficio addetto a rivedere i progetti, e vigilare l'esecuzione delle opere igieniche presso la Direzione generale della sanità pubblica, venga data sufficienza di personale e di mezzi, in modo che ne sia agevolato e non ritardato ed ostacolato l'adempimento del suo compito ».

Non essendo presente l'onorevole Dore, si intende che lo abbia ritirato.

Passiamo alla discussione degli articoli

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti :

Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050.

Regio decreto 1^o aprile 1915, n. 427.
Decreto luogotenenziale 1^o agosto 1915, n. 1188.

Decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932.

Decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190.

Decreto luogotenenziale 1^o luglio 1917, n. 1108.

Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783.

Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464.
Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909

(È approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere contemplate nell'articolo 1 del citato decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, i comuni, le istituzioni di beneficenza e gli altri enti morali potranno ottenere nuovi mutui, alle stesse condizioni di favore, sino a raggiungere l'ammontare complessivo dei progetti, debitamente aggiornati, delle opere già iniziate o da intraprendere.

(È approvato).

LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 19 MARZO 1921

Art. 3.

È prorogato al 30 giugno 1924 il termine fissato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 3 agosto 1919, n. 1464, per l'applicazione delle disposizioni contenute nei citati decreti, intese ad agevolare e sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni.

BUBBIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Se la Camera non avesse difficoltà, chiederei la inversione dell'ordine del giorno affinché sia posto subito in discussione il disegno di legge iscritto al numero 36 dell'ordine del giorno d'oggi relativo alle indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni.

Non darà luogo a discussione. !

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Bubbio.

(È approvata).

Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge: Indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni.

Se ne dia lettura.

RINDONÈ, segretario, legge: (V. Stampato, n. 1156-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È fatto obbligo alle provincie ed ai comuni, salvo quanto dispongono gli articoli seguenti, di assegnare, a decorrere dal 1º

giugno 1920 e sino a tutto il giugno 1922, ai dipendenti impiegati, compresi il personale sanitario nonchè i maestri elementari nei comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole, agli agenti e salariati, ancorchè temporaneamente assunti a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e privi di titolari, nuove indennità mensili, in aggiunta a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 1 e dall'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737.

(È approvato).

Art. 2.

Al personale cui, mediante deliberazioni regolarmente approvate, siano state concesse indennità in misura superiore a quelle rese obbligatorie dal decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, sarà dovuta soltanto la eventuale differenza tra il complesso delle indennità spettanti a norma del citato decreto e dell'articolo primo della presente legge e quelle che attualmente il personale medesimo percepisce.

Per il personale provvisto di una retribuzione mensile inferiore alle lire 100 la nuova indennità mensile, di cui all'articolo primo del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, sarà ridotta all'ammontare della retribuzione stessa.

La nuova indennità suppletiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge non potrà in nessun caso superare la retribuzione mensile.

Alle indennità di cui alla presente legge è estesa la disposizione dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338.

(È approvato).

Art. 3.

Le indennità di cui alla presente legge possono essere ridotte od anche negate dalle provincie e dai comuni che, in applicazione del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, abbiano concesso al personale aumenti di stipendio in misura notevole, avuto riguardo all'ammontare degli stipendii precedenti, ed ai limiti minimi stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa in esecuzione dello stesso decreto.

(È approvato).

Art. 4.

Ai pensionati delle provincie e dei comuni è concessa l'indennità di cui nella

presente legge, con la misura, i limiti e le modalità stabiliti per i pensionati dello Stato dal decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737.

A chi goda di pensione a carico di più enti locali, Istituti o Casse di previdenza, il pagamento dell'indennità verrà fatto dall'ultimo ente presso il quale abbia prestato servizio, salva la rivalsa proporzionale verso gli altri obbligati a concorrere nella pensione.

(È approvato).

Art. 5.

Per far fronte alla spesa di cui alla presente legge e nei limiti della somma occorrente, le provincie ed i comuni provvederanno colla maggiore entrata che si verificherà nell'applicazione della sovrimposta dei tributi diretti per effetto delle norme contenute nell'articolo seguente.

Nel caso di insufficienza di tali proventi le provincie ed i comuni sono autorizzati a contrarre mutui con le norme e le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 26 giugno 1917, n. 1181, e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770.

(È approvato).

Art. 6.

La commisurazione della sovrimposta sui fondi rustici e sui fabbricati, di cui all'articolo 309 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deve eseguirsi con effetto dal 1º gennaio 1921 in ragione della imposta erariale risultante:

a) per i fabbricati, dall'applicazione dell'aliquota del 16 per cento sugli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce la imposta;

b) per i terreni delle provincie a nuovo catasto, dall'applicazione della stessa aliquota alla rendita catastale imponibile;

c) per i terreni delle provincie rette a vecchio catasto, in base ai contingenti elevati nella stessa proporzione dell'aumento portato all'aliquota dall'imposta sui terreni, di cui alla lettera precedente.

Sarà pure applicata la sovrimposta sulla ricchezza mobili stabilita con l'articolo 4 del decreto-legge 13 febbraio 1919, n. 156, che potrà essere aumentata sino al limite di centesimi venti per ogni lira d'imposta erariale.

(È approvato).

Art. 7.

Entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali e comunali devono deliberare circa l'assegnazione e la misura delle indennità di cui sopra.

Decorso tale termine, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a reclamo o anche di ufficio, decide circa l'obbligatorietà e la misura delle indennità stesse, e provvede, ove occorra, nei modi indicati dai due ultimi comma dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga non oltre il 31 maggio 1920, la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno », in Napoli.

DE MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO. Se la Camera non avesse difficoltà vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, affinché sia posto subito in discussione il disegno di legge che è al n. 18 dell'ordine del giorno di oggi, relativo alla gestione dell'Ente « Volturno » in Napoli.

Non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole De Martino.

(È approvata).

Passiamo quindi alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga non oltre il 31 maggio 1920, la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli.

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 936-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

Articolo unico.

« È convertito in legge il decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga la gestione straordinaria dell'Ente « Voltur-

no » in Napoli, fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 31 maggio 1920».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per l'Ente « Volturno », in Napoli.

DE MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO. Se la Camera non avesse difficoltà, chiederei l'inversione dell'ordine del giorno affinché sia messo subito in discussione il disegno di legge, che è al numero 19 dell'ordine del giorno di questa mattina relativo a provvedimenti per l'Ente « Volturno » in Napoli.

Si tratta di un disegno di legge che non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole De Martino.

(È approvato).

Procediamo quindi alla discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'Ente « Volturno » in Napoli.

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. Stampato n. 937-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

L'Ente autonomo Volturno costituito in Napoli dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ha per iscopo:

1°) la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione dalle sorgenti del Volturno, di cui all'articolo 18 della legge medesima;

2°) la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione d'acqua dal fiume Volturno di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1908, n. 351;

3°) la costruzione e l'esercizio delle opere per la utilizzazione di quelle altre derivazioni che venissero concesse o cedute all'Ente per il comune di Napoli;

4°) l'esercizio dei servizi di produzione e di distribuzione di energia elettrica per

illuminazione pubblica e privata, per riscaldamento e per usi industriali che, a qualsiasi titolo, vengano assunti direttamente dal comune di Napoli.

La gestione dei servizi di cui al n. 4 sarà tenuta separata da quelle proprie dell'Ente. Con apposite convenzioni, da approvarsi dalla Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi, saranno regolati i rapporti fra il comune di Napoli e l'Ente Volturno in dipendenza della gestione anzidetta. Gli utili netti di tale gestione, dedotta la parte che, d'accordo fra il comune e l'Ente, venga destinata alla riduzione del costo dei servizi, e le eventuali perdite di esercizio saranno devoluti o faranno carico al bilancio comunale.

(È approvato).

Art. 2.

Le derivazioni utilizzabili insieme con quella di cui al n. 1 dell'articolo precedente potranno essere concesse dal Governo all'Ente Volturno gratuitamente ed a perpetuità.

L'approvazione dei progetti delle opere indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo predetto equivale alla dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal prefetto competente per ragione di territorio, sentito l'ufficio del Genio civile.

Il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza, di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera, sarà approvata con lo stesso procedimento.

Per tutto il resto si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I materiali, i macchinari ed in genere tutto quanto occorrerà per la costruzione e l'esercizio delle opere indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.

(È approvato).

Art. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto del direttore generale del Banco di Napoli, e di sei membri, di cui tre nominati dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, e tre eletti dal Consiglio comunale di Napoli anche nel proprio seno.

I membri di nomina governativa e quelli eletti dal Consiglio comunale devono essere scelti fra persone che abbiano speciale competenza tecnica o amministrativa ovvero industriale; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Fra i delegati del comune viene scelto il presidente da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno di concerto con i ministri predetti. Fra gli altri componenti, anche con decreto Reale, sarà scelto il consigliere delegato.

Il direttore generale del Banco di Napoli, in caso di assenza o di impedimento, è rappresentato da chi normalmente lo sostituisce nel suo ufficio.

Le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione, del presidente e del consigliere delegato saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Non possono essere chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione coloro che hanno lite vertente con l'ente e coloro che sono proprietari, comproprietari od amministratori, soci, stipendiati o salariati di imprese esercitanti lo stesso servizio cui è destinato l'Ente o servizi, industrie od atti di commercio strettamente connessi al servizio stesso ed in genere tutti coloro che sono interessati in dette imprese, servizi, industrie ed atti o che, comunque, vi prestano abitualmente l'opera propria.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione il direttore e gli impiegati dell'ente nè i loro parenti od affini fino al terzo grado.

Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio d'amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. Tale incompatibilità colpisce tanto i membri di diritto quanto gli elettivi; verificandosi fra questi ultimi resta escluso il meno anziano; verificandosi

fra un membro di diritto ed un elettivo resta escluso il secondo.

Se il Consiglio d'amministrazione è disciolto, i membri di esso non possono essere rinominati se non dopo trascorso un biennio dallo scioglimento.

La inelleggibilità o la incompatibilità è pronunciata, previa notificazione all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni nel termine di dieci giorni, dal ministro dell'interno, sentita la Commissione Reale per la municipalizzazione dei pubblici servizi, costituita ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, e del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, numero 1867.

Il provvedimento del ministro dell'interno è definitivo.

I membri eletti dal Consiglio comunale e quelli di nomina governativa, che non intervengano senza giustificate ragioni a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza, promossa dal Consiglio d'amministrazione su proposta del presidente o di uno dei consiglieri o dell'ispettore governativo di cui all'articolo 15 del presente decreto, è pronunciata, previa notificazione all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni entro dieci giorni, dal ministro dell'interno. Tale pronuncia ha carattere definitivo.

(È approvato).

Art. 5.

I componenti del Consiglio non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni od atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale ovvero siano interessati i loro congiunti od affini entro il quarto grado civile.

I componenti del Consiglio, gli impiegati e salariati dell'ente, i consiglieri comunali di Napoli, i membri della Commissione Reale ed il personale di segreteria della medesima non possono, nè direttamente nè per interposta persona, concorrere alle aste pubbliche o alle licitazioni private riguardanti l'ente nè contrattare comunque con esso. Siffatto divieto non comprende le ordinarie contrattazioni relative all'utenza del servizio reso dall'Ente.

I contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti comma incorrono in una pena pecuniaria dalle 500 alle 2,000 lire, nella decadenza dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione o di impiegato, da pronunciarsi dal ministro dell'interno nei modi e nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, e nell'obbligo

del risarcimento dei danni, salvo le maggiori pene quando siavi reato.

L'applicazione della penalità pecuniaria sancita dal comma precedente è di competenza del tribunale civile, in Camera di consiglio ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della Corte d'appello in Camera di consiglio.

Pel procedimento si osservano le norme del Regio decreto 30 dicembre 1865, n. 2721.

I contratti stipulati in contravvenzione alle precedenti disposizioni sono nulli e la nullità può essere promossa dal Consiglio d'amministrazione con l'autorizzazione della Commissione Reale ovvero, qualora esso non provveda, dal Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 6.

Il direttore è nominato dal Consiglio d'amministrazione e deve, prima di assumere l'ufficio, prestare la cauzione prescritta dal regolamento interno.

Le norme per la nomina del direttore e degli altri impiegati, nonchè le attribuzioni del direttore, saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Non possono conseguire la nomina a direttore, o ad impiegato, i componenti il Consiglio d'amministrazione ed i loro parenti od affini fino al terzo grado.

Ai provvedimenti riguardanti il direttore ed il personale sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, n. 12, e 2, n. 2, del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 639.

(È approvato).

Art. 7.

Quando i componenti il Consiglio d'amministrazione, il direttore e gli impiegati, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano i termini di reato, abbiano recato un danno economico all'Ente, la Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi, d'ufficio ovvero su richiesta del Consiglio d'amministrazione o del Ministero, procederà in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Commissione Reale non pregiudicano le ragioni dell'Ente e quelle dei componenti il Consiglio d'amministrazione, del direttore e degli impiegati, ma ser-

vono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi ed anche per prendere iscrizione ipotecaria sui beni dei dichiarati responsabili, quando però quest'ultima sia autorizzata dal tribunale civile mediante decreto, emesso in Camera di Consiglio.

(È approvato).

Art. 8.

I componenti il Consiglio d'amministrazione, il direttore e gli impiegati, i quali, senza legale autorizzazione, abbiano ordinato spese o contratto impegni e tutti coloro che si siano ingeriti nel maneggio di danaro o valori dell'Ente, ne rispondono in solido ed in proprio, e le relative cause sono di competenza della Commissione Reale in primo grado e della Corte dei conti in grado d'appello nell'esame e giudizio dei conti.

La responsabilità per le spese deliberate d'urgenza dal consigliere delegato in luogo e vece del Consiglio d'amministrazione cessa solamente allorquando ne sia intervenuta la ratifica da parte del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio d'amministrazione, il direttore e gli impiegati sono responsabili delle carte loro affidate; occorrendo consegnarle ad altri per ragioni di servizio, si dovranno osservare le forme stabilite nel regolamento interno e le persone che le avranno ricevute ne rimarranno alla loro volta responsabili.

L'autorità giudiziaria potrà ordinare il sequestro giudiziario delle carte presso i detentori.

(È approvato).

Art. 9.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali, dei canoni e di ogni altro provento periodico derivante dalla vendita dell'energia, nonchè delle somme di cui gli amministratori, il direttore, gli impiegati ed i terzi venissero dichiarati contabili a termine del terzo comma dell'articolo precedente, si osservano le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639.

Le riscossioni da eseguirsi fuori del comune di Napoli possono essere effettuate mediante delegazione sui tesoriери od esattori dei comuni in cui esse hanno luogo.

(È approvato).

Art. 10.

ono sottoposti all'approvazione della Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi il regolamento inter-

no, il bilancio preventivo, nonchè le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione che riguardano :

1°) le spese vincolanti il bilancio oltre il quinquennio e le nuove o maggiori spese, a cui non sia possibile far fronte nè mediante prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste, nè mediante storni ;

2°) i provvedimenti di cui all'articolo 17 della presente legge ;

3°) le spese per trasformazione, miglioramento, ingrandimento degli impianti esistenti e quelle di nuovi impianti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato ecceda le centomila lire, ovvero quando sia vincolato il bilancio oltre il quinquennio ;

4°) le azioni da promuovere in giudizio in ordine a diritti immobiliari od alle spese di cui al precedente n. 3, escluse le vertenze che per ragione di valore sarebbero di competenza del pretore, e le transazioni relative agli oggetti medesimi ;

5°) i capitolati generali d'appalto e quelli speciali quando il valore dell'appalto superi le lire centomila ;

6°) i regolamenti per i servizi in economia ;

7°) le modificazioni alla pianta organica ;

8°) la tariffa dei prezzi per la distribuzione dell'energia ed i contratti che eccezionalmente vi derogano ;

9°) il capitolato d'appalto per il servizio d'esazione e le deliberazioni relative alla nomina dell'esattore, all'accettazione ed alla svincolo della cauzione ;

10°) i mutui di cui agli articoli 19 e 20 di questa legge.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste nel presente articolo è aggregato alla Commissione Reale un membro della Commissione per l'elettrotrazione ferroviaria, di cui all'articolo 9 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, designato dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

I provvedimenti della Commissione Reale sono definitivi.

(È approvato).

Art. 11.

I progetti per nuovi impianti e quelli per trasformazione ed ampliamento degli impianti esistenti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato superi le lire centomila, nonchè gli atti di collaudo delle opere eseguite, quando l'importo complessivo superi le lire centomila, sono soggetti all'approvazione, in linea tecnica, del Ministero dei lavori pubblici sentiti i Corpi consultivi

competenti. Nei casi in cui i progetti anzidetti interessino le ferrovie, essi dovranno riportare anche la preventiva approvazione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

(È approvato).

Art. 12.

Per l'accettazione di lasciti o donazioni e per l'acquisto di beni stabili sono applicabili le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del regolamento approvato con Regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, intendendosi sostituiti al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente il ministro dell'interno e la Commissione Reale.

(È approvato).

Art. 13.

I bilanci consuntivi ed i conti sono comunicati per copia alla Giunta municipale di Napoli, la quale può, entro un mese dalla data del ricevimento, far conoscere direttamente alla Commissione Reale, le sue osservazioni.

(È approvato).

Art. 14.

Il conto è sottoposto al giudizio della Commissione Reale, la quale deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno del ricevimento,

Contro la decisione della Commissione è ammesso appello alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 15.

La vigilanza sull'Ente è esercitata, nelle forme e nei modi da stabilirsi nel regolamento per la esecuzione della presente legge, dal Ministero dell'interno direttamente.

(È approvato).

Art. 16.

Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto, per gravi irregolarità amministrative o per ragioni di ordine pubblico, con Regio decreto da promuoversi dal ministro dell'interno d'accordo con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

Quando lo scioglimento avvenga per gravi irregolarità amministrative, devono essere sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto viene provveduto alla nomina del commissario incaricato della

temporanea gestione dell'Ente per il termine di tre mesi, che potrà essere prorogato fino ad un anno, sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato nel caso preveduto dal comma precedente.

(È approvato).

Art. 17.

L'Ente deve, di regola, procedere alla distribuzione dell'energia direttamente con rete propria e a scopo di favorire la cittadinanza e le industrie del comune di Napoli.

Potrà tuttavia, nelle forme da stabilirsi nel regolamento, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, stringere accordi con le società produttrici e distributrici di energia elettrica sempre quando tali accordi costituiscano un mezzo più economico per raggiungere il fine assegnato all'Ente stesso.

L'energia dovrà essere collocata a prezzi sufficientemente bassi per assicurarne la diffusione ed a preferenza per piccoli motori domestici, per quelle industrie che impiegheranno un maggior numero di operai in ragione della potenza motrice richiesta nonchè per illuminazione e per altri usi domestici.

L'energia disponibile, di cui non si potesse presumere una prossima utilizzazione nel comune di Napoli e che non fosse necessaria all'Amministrazione delle ferrovie per gli effetti del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, potrà, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, essere collocata in comuni limitrofi a Napoli, preferibilmente per gli usi indicati al capoverso precedente.

La Commissione Reale, sentito sempre il Consiglio comunale di Napoli, potrà inoltre autorizzare l'Ente, per giustificate ragioni, a valersi per la distribuzione dell'energia fuori del comune di Napoli di reti di altre aziende.

L'Ente potrà infine fornire ai comuni, nel territorio dei quali trovansi le opere di derivazione o le centrali, l'energia necessaria per la illuminazione pubblica e privata e per altri pubblici servizi nella quantità complessiva non superiore a 50 kw. per ciascun comune, agli stessi prezzi stabiliti dalle tariffe in vigore pel comune di Napoli. Le relative deliberazioni dovranno riportare l'approvazione della Commissione Reale.

Per l'energia da fornire alle ferrovie i prezzi saranno stabiliti in base alle disposizioni del Regio decreto sopra citato.

(È approvato).

Art. 18.

L'utile netto dell'azienda, accertato nel conto approvato, sarà destinato al miglioramento ed allo sviluppo dell'azienda stessa ed anche a ridurre il prezzo dell'energia.

(È approvato).

Art. 19.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente i mutui occorrenti per la esecuzione di nuove opere e per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti.

I detti mutui saranno concessi in base a progetti debitamente approvati, e saranno somministrati in più rate a seconda dell'avanzamento dei lavori.

I mutui stessi saranno ammortizzati in cinquanta annualità, delle quali le prime dieci comprensive del solo interesse al saggio normale e le altre quaranta comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.

Tali annualità costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'Ente, unitamente a quelle dovute per i mutui precedentemente contratti a sensi dell'articolo 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

(È approvato).

Art. 20.

I mutui sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a deliberazione approvata dalla Commissione Reale.

È soppressa per tali mutui la deliberazione di accettazione, sempre quando quella di contrattazione contenga gli elementi prescritti.

La somministrazione sarà fatta a rate, su domanda dell'Ente corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato e riconosciuto regolare dal Genio civile.

Per l'inizio dei lavori e per l'esecuzione di lavori e forniture in economia sono consentite anticipazioni, non superiori ciascuna ad un decimo dei mutui concessi, da somministrarsi su domanda dell'ente, sentito il Genio civile, e da conteggiarsi in sede di pagamento dell'ultima rata del corrispondente mutuo.

(È approvato).

Art. 21.

Nel primo decennio dell'ammortamento di ciascun mutuo sarà dal tesoro dello Stato

corrisposto all'ente, per ogni milione di lire mutuate, un contributo annuo di lire 50 mila per i primi cinque anni e di lire 30 mila per i cinque anni successivi.

Tale contributo potrà essere ceduto dall'ente alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia principale e, in ogni caso, rappresenterà garanzia sussidiaria di mutui.

(È approvato).

Art. 22.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'articolo 19 saranno garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia rilasciate a favore della Cassa dei depositi e prestiti dall'ente mutuatario sull'agente incaricato di riscuotere i detti introiti.

L'importo delle delegazioni non dovrà eccedere i tre quinti della previsione calcolata sull'introito dell'anno precedente.

Alla riscossione degli interessi e delle quote di ammortamento garantite come sopra sono estese le norme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

I privilegi speciali stabiliti a favore dello Stato dal n. 1 dell'articolo 1958 e dal primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile sono estesi a favore della Cassa depositi e prestiti per la totalità dei mutui accordati e per la totalità degli interessi di mora.

(È approvato).

Art. 23.

Le delegazioni di cui all'articolo precedente saranno pagabili a rate bimestrali alle stesse scadenze delle imposte dirette. All'uopo le somme riscosse a titolo di canoni per vendita di energia a scopo di forza motrice e di luce saranno dall'agente incaricato della riscossione versate alla cassa mutuante alle predette scadenze, in corrispondenza e fino alla estinzione di ciascuna rata bimestrale.

Tale versamento e quello delle annualità dovute per i mutui già contratti ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, dovranno avere la precedenza su ogni altra spesa di esercizio.

(È approvato).

Art. 24.

L'agente incaricato della riscossione dei ruoli degli utenti è responsabile personalmente dell'esecuzione di quanto è prescritto nel primo comma dell'articolo precedente.

Egli risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso, ed è assog-

gettato alle stesse disposizioni in vigore per gli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo dei versamenti.

Qualora venisse a mancare l'integrale estinzione di una delegazione e questa non fosse altrimenti saldata alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro l'Ente mutuatario come è prescritto nei casi di mora dei comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salvo qualunque altra via legale per essere soddisfatta.

(È approvato).

Art. 25.

Per tutto ciò che non sia contemplato dalla presente legge circa la concessione, somministrazione, garanzia e ammortamento dei mutui di cui ai precedenti articoli, valgono le disposizioni che regolano l'istituto dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 26.

Quando le condizioni economico-finanziarie dell'ente lo permetteranno, questo potrà di fronte alla Cassa dei depositi e prestiti sostituirsi al comune di Napoli per i mutui precedentemente da questo contratti ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

In questo caso si applicheranno a tali mutui le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25.

(È approvato).

Art. 27.

Per il pagamento del contributo di cui all'articolo 21 saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 28.

Ogni cittadino, residente nel comune di Napoli, può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Commissione Reale, far valere azioni spettanti all'ente o intervenire in causa o proporre gravami ordinari e straordinari, insieme con gli amministratori di esso, o in loro vece, oppure contro i medesimi. Può anche costituirsi parte civile in giudizio penale.

L'azione può essere esercitata anche per far dichiarare la nullità delle nomine o la decadenza degli amministratori a norma degli articoli 4 e 5 o per far dichiarare la responsabilità degli amministratori stessi, del direttore e degli impiegati e far liquidare

le relative obbligazioni nei casi previsti dall'articolo 7, nonchè per promuovere la nullità dei contratti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Quando l'azione popolare sia diretta contro tutti gli amministratori in carica o contro il consigliere delegato, la rappresentanza dell'ente in giudizio sarà assunta da un delegato speciale nominato dal Ministero dell'interno.

La Commissione Reale, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio di amministrazione dell'Ente e, quando la concede, ordina all'Ente di intervenire in giudizio.

L'esperimento dell'azione, quando questa non sia diretta a far dichiarare la nullità di nomina o la decadenza degli amministratori, deve essere preceduta da un deposito di lire 100, che la giurisdizione adita può ordinare sia portato fino a lire 500, sotto pena di decadenza.

Tale deposito nel caso di totale rigetto delle domande è devoluto all'Ente, ma col privilegio della parte vittoriosa per rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

(È approvato).

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 8 luglio 1904, numero 351, e l'articolo 10 della legge 12 marzo 1911, n. 258.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.

In un regolamento interno, che, dopo l'approvazione della Commissione Reale, dovrà essere reso esecutivo dal ministro dell'interno, saranno stabilite le altre norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 30.

La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente Volturno, a norma degli articoli 19 e seguenti della presente legge, i mutui necessari al pagamento delle somme di cui l'Ente stesso risultasse debitore verso l'Amministrazione militare, in seguito alla sistemazione delle rispettive ragioni di dare e avere, ai sensi dell'articolo 2

del decreto luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665, in quanto tali debiti non si riferiscano a spese per far fronte alle quali la Commissione Reale abbia già autorizzata la contrattazione di mutui con la Cassa predetta a termini dell'articolo 71 del regolamento approvato con Regio decreto 7 ottobre 1905, n. 606.

(È approvato).

Art. 31.

Entro due anni dalla data della presente legge, l'Ente Volturno potrà, sentito il Consiglio comunale e con l'approvazione della Commissione Reale, fare concessioni di energia anche fuori del comune di Napoli, ed alle stesse condizioni in vigore per l'ambito del comune, indipendentemente dai limiti fissati dal quarto comma dell'articolo 17, semprechè ciò sia conveniente per la risoluzione di controversie giudiziali già iniziate alla data della presente legge.

(È approvato).

Art. 32.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, n. 750, relativo a concessione di mutui speciali ai Comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertate od accertabili al 31 dicembre 1919.

TESO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO. Se la Camera non ha difficoltà vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno per la immediata discussione del disegno di legge che è al numero 4 dell'ordine del giorno relativo a concessioni speciali di mutui ai Comuni del Regno, e che non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Pongo a partito questa proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, n. 750, relativo a concessione di mutui speciali ai comuni del Regno per far fronte a defi-

cienze di bilancio accertate od accertabili al 31 dicembre 1919.

Se ne dia lettura.

RINDONE, *segretario: legge*. (V. *Stampato* n. 728-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, numero 1770, mutui speciali ai comuni, per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio, accertabili al 31 dicembre 1920.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo 1 dell'altro decreto luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1856.

La differenza fra l'interesse di favore e quello normale, sarà corrisposta alla Cassa depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare mutui alle provincie che, a giudizio del Ministero dell'interno, versino tuttora in eccezionale bisogno per conseguenze derivanti dalla guerra, allo scopo di metterle in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci per l'esercizio finanziario 1926.

Tali mutui saranno concessi con le norme stabilite negli articoli 72 e seguenti del testo unico di leggi approvato con Real decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (parte prima, libro secondo), e non potranno superare, nel loro complesso, la somma di quattro milioni di lire, ivi compresa la parte che rimarrà disponibile sul fondo di quattro milioni di cui al decreto 27 febbraio 1919, n. 315, dopo esaurite le richieste delle provincie per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1919.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Spesa di lire 4,250,000 per l'acquisto di un palazzo da cedersi in uso all'ambasciata di Germania

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Pegna. Ne ha facoltà.

LA PEGNA. Se la Camera non ha difficoltà vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno per la discussione immediata dei disegni di legge che sono al numero 26 e 27 dell'ordine del giorno che è da ritenersi, non daranno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Pongo a partito questa proposta d'inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Procediamo dunque alla discussione del disegno di legge: Spesa di lire 4,250,000 per l'acquisto di un palazzo da cedersi in uso all'Ambasciata di Germania.

Si ne dia lettura.

RINDONE, *segretario, legge* (V. *Stampato* G. 1129-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri della somma di quattro milioni e 250 mila lire per l'acquisto del palazzo Vidoni, proprietà Guglielmi, da cedersi in uso ed in abitazione, comprese le botteghe sottostanti, all'Ambasciata di Germania presso il Re d'Italia, a norma degli articoli 518 e 529 Codice civile italiano.

(È approvato).

Art. 2.

L'edificio dovrà essere conservato nelle sue condizioni attuali per tutto quanto concerne il suo carattere monumentale ed artistico, a norma delle disposizioni vigenti. Qualunque trasformazione, sia interna che esterna, dovrà essere approvata preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 3.

All'esecuzione della presente legge provvederà il ministro degli esteri di concerto col presidente del Consiglio e col ministro del tesoro.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di corone svedesi 700,000 per l'acquisto, adattamento e arredamento di un mobile da adibirsi a sede della Regia Legazione di Stoccolma.

PRESIDENTE. L'onorevole La Pergna ha chiesto anche l'inversione dell'ordine del giorno per la immediata discussione del disegno di legge posto al n. 27 dell'ordine del giorno di stamani.

Pongo a partito questa proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Procediamo dunque alla discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di corone svedesi 700,000 per l'acquisto, adattamento e arredamento di un immobile da adibirsi a sede della Regia Legazione a Stoccolma.

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. Stampato, n. 1128-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di corone svedesi 700,000 per l'acquisto, adattamento e arredamento di un immobile da adibirsi a sede della Regia Legazione a Stoccolma.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1920-21, stanziata in apposito capitolo la somma necessaria per il pagamento della spesa di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Per tutti gli atti riguardanti la spesa di cui si tratta è data facoltà di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche, nonchè dalla legge 26 luglio 1888, n. 5594.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Melissano (Lecce).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vallone. Ne ha facoltà.

VALLONE. Se la Camera non ha difficoltà vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno per la immediata discussione del disegno di legge posto al n. 9 dell'ordine del giorno di stamane, e che ritengo non richiederà discussione.

PRESIDENTE. Pongo a partito questa proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Procediamo alla discussione del disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Melissano (Lecce).

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. Stampato, n. 636-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

« La frazione di Melissano è costituita in comune autonomo dalla promulgazione dalla presente legge ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto; e ad una società da costituirsi la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giuffrida. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno affinché sia messo in discussione il disegno di legge al n. 8 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Non mi oppongo alla discussione del disegno di legge relativo al porto di Catania; ma devo dichiarare che siccome si dovrà liquidare il concorso sulla spesa effettiva invece che sul preventivo, questo progetto dovrà essere riveduto, e questo principio non deve costituire precedente per tutti gli Enti di porti autonomi.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di inversione del giorno.

(È approvata).

Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto e ad una società da costituirsi la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci.

Se ne dia lettura.

RINDONE, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 155-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e mi permetto soltanto di aggiungere che la modificazione proposta dalla Giunta generale del bilancio, concordata col ministro del tesoro, porta anche come conseguenza che la liquidazione di annualità, costanti o variabili a giudizio del Governo, non sia rinviata al supplemento dei lavori, ma possa esser fatta man mano che i lavori avanzano.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Nessuna difficoltà.

GIUFFRIDA. Prego anche perchè le facilitazioni, che saranno concesse per gli sconti delle annualità a favore degli Enti portuali in genere, possano essere ammesse anche in questo caso.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. È già nel decreto.

GIUFFRIDA. Vorrei infine pregare perchè, in via generale, le annualità possano essere scontate non soltanto presso la Cassa dei depositi e prestiti, ma anche in genere presso tutti gli Istituti di risparmio e di previdenza.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Occorrerà un provvedimento speciale, ma la questione potrà ancora essere esaminata.

Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo alla discussione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

« È convertito in legge il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, mediante il quale viene concessa al comune di Catania la costruzione delle opere di ampliamento di quel porto, e ad una società da costituirsi la costruzione e l'esercizio per anni 70 dei relativi impianti di carico e scarico e deposito delle merci.

« All'articolo 5 del detto decreto Reale è aggiunta la seguente disposizione: « Però dopo accertato il costo effettivo di tutte le opere contemplate nel progetto di cui all'articolo 1, sarà determinato il maggiore o minor concorso governativo, mediante variazioni nella misura delle annualità da stabilirsi con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale avventizio della Direzione generale del fondo per il culto assunti prima della guerra.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno perchè possa essere subito discusso il disegno di legge segnato al n. 35.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario pongo a partito questa proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Procediamo dunque alla discussione del disegno di legge: Sistemazione degli avventizi della Direzione generale del fondo per il culto assunti prima della guerra.

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. Stampato, n. 980-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

«I posti di applicato attualmente vacanti nel ruolo organico del personale di carriera d'ordine della Direzione generale del Fondo per il culto saranno, in via transitoria, conferiti al personale avventizio della Direzione generale medesima assunto prima della guerra.

(È approvato).

Art. 2.

«I posti medesimi saranno conferiti al personale suddetto secondo la rispettiva anzianità di servizio ed a seguito del parere favorevole del Consiglio di amministrazione sulla diligenza, operosità, buona condotta ed attitudine.

(È approvato).

Art. 3.

«I posti di applicato che, nella carriera d'ordine si renderanno in seguito vacanti, saranno totalmente conferiti ai sottufficiali mutilati, invalidi ed orfani di guerra, fino a raggiungere il numero dei posti ad essi spettante in forza delle vigenti disposizioni.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori.

CAMERA SALVATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA SALVATORE. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno perchè sia discusso il disegno di legge segnato al n. 11 dell'ordine del giorno di oggi, e già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito questa proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Procediamo dunque alla discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori.

Se ne dia lettura.

RINDONE, segretario, legge: (V. Stampato, n. 1105-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

TITOLO I.

Agevolezze tributarie per l'esercizio della pesca.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere le esenzioni dalle relative tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi fra il 30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avrà messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario sia per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci.

Se tali scafi cessano di funzionare per la pesca entro un triennio, dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.

(È approvato).

Art. 2.

È concessa l'esenzione dei dazi doganali per la importazione del pesce comun-

que conservato (Dazio doganale, n. 426-B), qualora la cattura del pesce medesimo e la sua lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi di bandiera italiana.

Nel primo quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, potrà essere concessa la esenzione del dazio doganale per l'importazione di reti da pesca.

I redditi delle imprese nazionali di pesca, sino al 10 per cento, sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e da ogni altra imposta su i redditi industriali, per 10 anni dalla data della presente legge.

(È approvato).

TITOLO II.

Provvidenze diverse per l'industria peschereccia.

Art. 3.

A favorire l'incremento dell'industria peschereccia, il Ministero dell'agricoltura è inoltre autorizzato:

A. — Per la pesca di mare.

1°) A promuovere di concerto con i Ministeri competenti la costruzione di porti pescherecci o adattamenti portuali non contemplati nel testo unico delle leggi sulle opere marittime, approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e opere inerenti a scali di alaggio in coste aperte;

2°) A promuovere e sussidiare:

a) l'esercizio di pescherecci con motore sussidiario a combustione interna e di battelli portapesce se dotati di impianti frigoriferi, e ciò in base alla produzione semestrale;

b) l'istituzione di colonie peschereccio con norme da fissare nel regolamento;

c) la trasformazione di bacini salsi in peschiere;

d) la utilizzazione dei seni marini per impianti di molluschicoltura;

e) impianti di vivai e di battelli vivai per il commercio e il trasporto del pesce e delle aragoste;

f) impianti ed esercizio di fabbriche di reti e di macchine per reti, di tintorie e di magazzini sociali per imprese peschereccio;

g) l'armamento di barche coralline e stabilimenti di lavorazione del corallo;

h) lo sfruttamento razionale di algamenti spugniferi e relativo materiale per la pesca delle spugne;

i) campagne sia in punti lontani dal litorale, sia nei mari delle colonie, affine di preparare nuovi campi di pesca.

B. — Per la pesca d'acqua dolce.

3°) A promuovere e sussidiare:

j) la fondazione di stabilimenti consorziali di piscicoltura;

k) la fondazione di stabilimenti di piscicoltura privati;

l) la costruzione di bacini di stabulazione e di incubatori;

m) opere di stagnicoltura in zone paludose;

n) l'organizzazione razionale della pesca in acque pubbliche per lo sfruttamento intensivo delle medesime;

4°) A concorrere, in metà della spesa, per ripopolamenti di acque pubbliche, eseguiti da società o da privati sotto il controllo dell'Ispettorato;

5°) A sussidiare le società di pesca o di pescatori o cooperative di pescatori, per l'attività diretta all'incremento della pescosità delle acque pubbliche, nella educazione dei pescatori con pubblicazioni di giornali, conferenze e simili.

C. — Per la pesca di acqua dolce e di mare.

Ad organizzare coi ministri competenti e a sussidiare:

o) la costruzione di appositi vagoni refrigeranti o l'adattamento di quelli esistenti per il trasporto del pesce fresco;

p) la costruzione o l'adattamento di vagoni speciali per il trasporto del pesce vivo;

q) impianti di stabilimenti per la conservazione e frigoriferi per il contingentamento del pesce;

r) l'impianto a bordo dei vapori postali, che fanno il servizio colle nostre isole e colonie, di celle frigorifere per il trasporto del pesce fresco;

s) tariffa di favore per il trasporto del pesce vivo e fresco, da farsi anche con treni diretti.

(È approvato).

TITOLO III.

Credito peschereccio.

Art. 4.

Presso l'Istituto nazionale del credito per la cooperazione è istituita una sezione per il credito peschereccio, la quale, indipendentemente da qualsiasi disposizione

statutaria e regolamentare, potrà fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite, per la costruzione e l'acquisto di battelli e di navi e di attrezzi da pesca, e per qualsiasi altro impianto concernente la industria della pesca, delle spugne, del corallo e di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di L. 2,000,000 a titolo di anticipazione da restituirsi nei modi che verranno stabiliti, insieme alle norme di funzionamento, da un regolamento che sarà compilato dai Ministri dell'agricoltura e del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, sia se concesso dall'Istituto Nazionale del credito per la cooperazione, sia se concesso da altri creditori privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale di pari grado a quello sancito nel n. 12 dell'articolo 675 del codice di commercio.

Il privilegio graverà sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, sarà preferito a qualunque altro derivante da contratto, seguirà la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e nei casi di perdite delle cose, il credito si eserciterà con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca sarà assistito da garanzie reali o personali da determinarsi dagli istituti sovventori.

Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723 e Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1459, concernenti provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di consumo.

(È approvato).

Art. 6.

Le cooperative ed i consorzi ammessi al prestito hanno l'obbligo di assicurare presso l'Istituto Nazionale di assicurazione le navi, i battelli, gli attrezzi e le cose delle singole industrie per le quali il prestito stesso fu concesso.

Ogni inadempienza in ordine all'obbligo di assicurazione produce, a danno della Cooperativa, la decadenza del termine per la restituzione delle somme ricevute in prestito.

Le condizioni ed i limiti delle assicurazioni saranno stabiliti con speciale regolamento da emanare con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura.

(È approvato).

TITOLO IV.

Cooperative fra pescatori e Consorzi di esse.

Art. 7.

Le Società cooperative di pescatori lavoratori, oltre ogni altra agevolezza tributaria concessa dalle leggi vigenti, godranno purchè riunite in Consorzio come all'arti, colo 8, i seguenti benefici:

a) le esenzioni, per dieci anni dalla data della presente legge, di cui agli articoli 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 e 153 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217 e anche per il registro e bollo degli atti di acquisto delle navi da pesca o di trasporto del pesce, purchè il capitale sociale di ciascuna non superi le 500 mila lire;

b) applicazione ai prestiti contratti a norma dell'articolo 4 della presente legge delle disposizioni di cui agli articoli 9 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1916, n. 737 e 5 del decreto luogotenenziale, n. 386, del 14 febbraio 1918;

c) concessione, su parere del Comitato interministeriale, di cui all'articolo 34, di premi per costruzione di scafi con o senza motori e di scafi portapesce;

d) concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari alla industria della pesca e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo della industria peschereccia.

(È approvato)

Art. 8.

Le Cooperative, di cui all'articolo 7, possono riunirsi in Consorzio secondo norme da fissarsi per regolamento.

I Consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione sarà riconosciuta con

decreto del Ministero dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale per la pesca.

Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, dovranno essere approvati dal Ministero di agricoltura, sempre sentito il parere del Comitato interministeriale per la pesca.

(È approvato).

Art. 9.

Per gli scopi di cui al presente articolo, possono venire concesse alle Cooperative ed ai Consorzi di esse, aree e fabbricati del demanio marittimo, mediante l'annuo canone di lire una, a titolo di semplice riconoscimento della proprietà demaniale.

Le domande e tutti gli atti relativi a tali concessioni saranno esenti dalle tasse di registro e di bollo.

(È approvato).

TITOLO V.

Assicurazione contro gli infortuni.

Art. 10.

Le imprese che con qualunque numero di operai pescatori esercitano la pesca con o senza, navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e nel decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.

Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima litoranea o d'alto mare, non considerate dall'articolo 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.

(È approvato).

Art. 11.

Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza loro personale intervenuto nelle operazioni di pesca, ricevendone un qualsiasi corrispettivo in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.

(È approvato).

Art. 12.

Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro è considerato operaio pescatore:

a) chiunque in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, è occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca;

b) chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purchè la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le lire 3,600;

c) l'apprendista o mozzo, con o senza remunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a).

(È approvato).

Art. 13.

Quando per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della remunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la remunerazione stessa sarà determinata in base a tabelle di salari medi o convenzionali, da stabilirsi dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per l'agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 14.

Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti:

1°) che esista, oppure sia in seguito costituito un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;

2°) che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo l'articolo 1°, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel quale caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto al quale sono assicurati gli altri dipendenti.

Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso della Cassa Nazionale o di un Sindacato obbligatorio; in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la Cassa Nazionale o un Sindacato obbligatorio. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla Cassa Nazionale o dal Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.

(È approvato).

Art. 15.

È data facoltà al ministro per il lavoro e la previdenza sociale di emanare, di concerto con il ministro per l'agricoltura, uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente titolo, sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni o il suo Comitato permanente.

Con il predetto regolamento saranno altresì disciplinate le norme per la vigilanza, che verrà esercitata dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.

(È approvato).

TITOLO VI.

Diritti esclusivi di pesca.

Art. 16.

I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge, si intendono estinti nei riguardi dei concessionari e passano al patrimonio dello Stato.

S'intenderanno pure estinti i diritti me-

desimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090 e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503 e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro sei mesi dalla data della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata dai documenti prescritti dall'articolo 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, la Direzione generale della marina mercantile procederà alla revisione dei decreti, coi quali già venne riconosciuto il possesso di diritto esclusivo di pesca, ed in conformità ai risultati di tale revisione, sentito il Comitato interministeriale della pesca, il riconoscimento sarà revocato o confermato col nuovo decreto, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto e del suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio.

Contro la pronunzia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque istituito col decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e secondo le norme stabilite anche col Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, a seconda del giudizio del Comitato interministeriale della pesca, non sieno esercitati in proporzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando a giudizio del medesimo Comitato l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del ministro d'agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale, è pure ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque secondo i succitati decreti 9 ottobre 1919 e 27 novembre 1919.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Galeno. Ne ha facoltà.

GALENO. Richiamol'attenzione della Camera su questo articolo che può implicare, sia pure indirettamente, il riconoscimento del diritto sulle acque demaniali delle lagune e del mare territoriale, senza accennare con precisione alla necessità della presentazione del titolo originario necessario a garantire e a dimostrare effettivamente il diritto del presunto proprietario o possessore.

Nell'articolo 16 infatti si ammette quasi che il trentennio sia sufficiente per dar diritto al proprietario; in maniera che, trattandosi di diritto demaniale, si violano i fondamenti del diritto pubblico.

In molti porti di mare e in alcune lagune, invero abusivamente si esercita il diritto assoluto di pesca: e di conseguenza l'articolo attuale, se ammettesse che il possesso trentennale significa affermazione di diritto assoluto, riconoscerebbe il diritto di proprietà a chi da un trentennio è in possesso dell'uso, e violerebbe il diritto pubblico.

Se avessi potuto credere che si fosse arrivati oggi in seduta antimeridiana, esaurendo la discussione di ben sei altre leggi in una mezz'ora, alla discussione di questa importante legge, avrei presentato un emendamento formulato in modo da riconoscere semplicemente il diritto dimostrato da un titolo originario. Lo formulerò quindi improvvisandolo, con la certezza che la Camera vorrà approvarlo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Mi permetto di osservare che questa legge, di tanta importanza, è stata già discussa dal Senato; ma io non vi ho preso parte, e quindi non ne conosco i particolari. Non è nemmeno presente il ministro dell'agricoltura, che ne ha sostenuta la discussione in Senato.

Mi pare perciò che il continuare ora questa discussione mentre non è presente il ministro dell'agricoltura potrebbe compromettere questioni gravissime.

GALENO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALENO. Mi associo alla proposta del presidente del Consiglio, la quale ha valore

di sospensiva; poichè io intendo (e in questo senso parlerò a sostegno della modificazione di questo articolo) di riaffermare il diritto della collettività sulle acque pubbliche demaniali.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone dunque il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Metterò a partito la proposta di sospensiva...

CAMERA SALVATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA SALVATORE. Poichè il progetto della pesca è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento...

Voci a sinistra. Ma la Camera ha già votato la sospensiva.

Voci al centro. No, la votazione non è ancora avvenuta.

CAMERA SALVATORE... ritardandone l'approvazione, verremmo a frustrare e deludere le aspettative della classe dei pescatori, la quale ha visto in questo progetto di legge, del quale dobbiamo dar lode al ministro di agricoltura, concretate tutte quelle provvidenze che devono essere a vantaggio della classe peschereccia.

Perciò propongo formalmente che venga respinta la sospensiva, e prego i colleghi dell'altra parte della Camera di non sostenere emendamenti che importino sostanziali modificazioni alla legge, e che richiederebbero nuovo invio della legge al Senato.

Certo nel progetto vi sono delle lacune; ma dal momento che vi è l'approvazione del Senato, insistiamo perchè la Camera voglia a sua volta approvarlo. Di tutti i suggerimenti che son potuti derivare dalla esperienza ha tenuto conto il relatore nella sua magnifica relazione, e perciò domandiamo la discussione senza indugio di questo progetto di legge, che deve servire come punto di partenza di una legislazione migliore nell'interesse della pesca e della classe benemerita dei pescatori.

PRESIDENTE. Domando se qualcuno intenda proporre la sospensiva, avvertendo che, a norma del regolamento, deve essere proposta da non meno di quindici deputati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Credo che la Camera debba dare al paese l'impres-

sione che essa esamina le questioni con la dovuta serietà. (*Approvazioni*). Ora, trovandomi dinanzi ad un emendamento, quando non è presente il ministro di agricoltura, non sono in condizione di dire se possa essere accettato, perchè non ho studiato la questione.

Non propongo sospensive, mi rimetto interamente alla Camera; ma ripeto che non posso discutere questa legge, quando vengono presentati emendamenti di una certa gravità.

Ho fatto il mio dovere dichiarando le ragioni per le quali non posso esprimere il mio avviso sull'emendamento che si è proposto.

LOLLINI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOLLINI. Dopo le prime parole dell'onorevole presidente del Consiglio, l'onorevole Galeno disse che attribuiva ad esse il valore di una proposta di sospensiva; ed ella, onorevole Presidente, raccogliendo questa formula poneva in votazione la sospensiva. (*Denegazioni*).

È verissimo che la proclamazione dell'approvazione della sospensiva non era ancora avvenuta, ma è anche vero che quando si è in votazione nessuno può parlare intorno alla questione sottoposta al voto della Camera.

Quindi, prego l'onorevole Presidente di prendere atto di questa mia dichiarazione che si riferisce a un fatto concreto e di volere senz'altro far la proclamazione dell'avvenuta sospensiva.

Del resto, dopo le parole aggiunte dall'onorevole presidente del Consiglio, e stante l'assenza del ministro di agricoltura, domando se sia possibile discutere questo disegno di legge, o se piuttosto non si imponga la sospensiva.

PRESIDENTE. Non solo non era avvenuta la proclamazione, ma nemmeno era stata presentata una proposta concreta di sospensiva; e questa non può essere presentata che dal Governo, ovvero da quindici deputati.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Associandomi alle parole dette dall'onorevole Camera Salvatore, mi rendo conto che la mancanza del ministro tecnico non permette la discussione. Proporrei semplicemente che la discussione fosse rinviata a domani.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Non possiamo far passare altre leggi avanti a quelle, che riguardano i fondi rustici e i ferrovieri. SANDRINI. Si potrebbe discutere in una seduta antimeridiana.

CAVAZZONI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Mi rivolgo ai colleghi che hanno parlato a sostegno della sospensiva. Ma osserviamo bene come si è iniziata questa seduta! È stata chiesta l'inversione dell'ordine del giorno, e noi vi abbiamo aderito. Per quale ragione vogliamo ora fare un dibattito per un semplice incidente di procedura?

Manca il ministro, il presidente del Consiglio dice, giustamente, di non poter permettere che si faccia la discussione perchè è impreparato, e che non ha l'obbligo di rispondere; e quindi la discussione non può continuare.

Alcuni colleghi hanno approvato le ragioni per cui il collega Camera Salvatore si opponeva a che fosse votata la sospensiva portando come argomento che questo disegno di legge era emendabile e suscettibile di miglioramenti e che ad ogni modo, essendo ora all'ordine del giorno, vi dobbiamo insistere. E noi ora chiediamo che: se durante la seduta, dopo che avremo discusso altre leggi, che sono all'ordine del giorno, arrivasse il ministro di agricoltura, si riprenda la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, rimane dunque stabilito che si sospende la discussione di questo disegno di legge, in attesa che sia presente il ministro di agricoltura.

(*Così rimane stabilito*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Capasso a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CAPASSO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge: Riforma della legislazione sulle cooperative. (999)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Inversione e approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara.

CHIESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA. Prego l'onorevole Presidente di voler consentire che, invertendosi l'ordine del giorno si discuta il disegno di legge iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno di oggi. Sono già d'accordo colla Commissione e col Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questa proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Procediamo dunque alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 350-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole Ventavoli ha chiesto di parlare.

Ne ha facoltà.

VENTAVOLI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tangorra.

TANGORRA. Mi limiterò a pregare l'onorevole ministro delle finanze, poichè so che egli è disposto a fare qualche concessione rispetto alla formulazione primitiva dell'ultimo articolo del disegno di legge, a volere tener presente che vi sono altri pochi comuni nella provincia di Massa e Carrara che si trovano nelle condizioni previste da questa legge e di vedere se può estendere ad essi i vantaggi di questo disegno di legge. Sarebbe una concessione di giustizia. Vi sono per esempio, i comuni di Stazzema e di Pietrasanta, presso Serravezza, a cui si dovrebbe estendere l'applicazione di questa legge, e ne faccio viva raccomandazione al ministro delle finanze. V'è, parimenti, qualche comune della Sardegna al quale non si comprende come si possa non estendere la tassa, tanto più che questa servirebbe a

risparmiare colà tributi sulla povera gente recentemente provata da una grande sciagura. Raccomando all'onorevole ministro a voler tenere nel giusto e dovuto conto la mia preghiera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. Sono dolente di non poter aderire alla richiesta dell'onorevole Tangorra, il quale vorrebbe esteso a tutti gli altri comuni della provincia la facoltà stabilita da questa legge; e ciò per le ragioni già esposte alla Commissione e che, del resto, sono di intuitiva evidenza. Non si potrebbe contare che una legge di eccezione come questa venisse estesa ad altri comuni che non siano nelle precise condizioni di quello di Carrara. Tutt'al più, per note ragioni tecniche, si potrebbe consentire che la legge fosse estesa al comune di Massa, poichè Massa e Carrara possono considerarsi una identica località ed anche al comune di Serravezza. Ma non potrei concedere di più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Turati. Ne ha facoltà.

TURATI. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI. Avevo chiesto di parlare per chiedere quanto in sostanza ha già detto il collega Tangorra. Ritengo anch'io che la formula da usare nell'articolo 4 debba essere la più lata che il carattere e il fine della legge consentano. Poichè, se è vero che sta in primo luogo il buon diritto dei comuni di Massa e di Serravezza, è vero altresì che non si deve precludere la via a valersi delle facoltà concesse da questa legge per quei comuni che dimostrino di trovarsi nelle condizioni dovute e che, come potranno essere determinate da opportune norme regolamentari, potranno essere altresì verificate dall'autorità tutoria.

In realtà il principio ispiratore della legge, che è di tendenza generale, non deve soffrire prestabilite esclusioni. Questo il mio pensiero; ma poichè l'onorevole ministro non consente, ed ogni resistenza, anche cortese, non otterrebbe risultato, mi basta avere affermato il principio, e rinunzio alla richiesta.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

« Il decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara, è convertito in legge ».

(È approvato).

Art. 2.

« La tariffa della tassa di cui all'articolo 2 del decreto stesso è modificata come segue:

	Sino al 31 dicembre 1924	Dal 1° gennaio 1925
a) marmi statuari e paonazzi, tanto in blocchi riquadrati come informi.	L. 22.—	L. 25.—
b) marmi grezzi ordinari, venati, bardigli	» 15.—	» 18.—
c) marmi segati in tavole e lastre	» 10.—	» 12.—
d) marmi lavorati, quadrette, mortai e granulati	» 6.—	» 8.—

Lastroni eccedenti lo spessore di 12 cm. e mezzo saranno tassati come i marmi grezzi.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo dall'onorevole Chiesa, così formulato:

« All'articolo 2 del disegno di legge della Commissione, sostituire la tariffa seguente alle lettere a), b), c), d), fermo restando l'ultimo alinea.

« Dal 1° febbraio 1921:

a) marmi paonazzi, tanto in blocchi riquadrati come informi	L. 60
b) statuari	» 50
c) marmi grezzi ordinari, venati, barsigli	» 35
d) marmi segati in tavole e lastre	» 32
e) marmi lavorati e quadrette	» 20
f) mortai e granulati	» 10

L'onorevole Chiesa ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CHIESA. Dichiaro che queste tariffe sono il risultato di un felice accordo del comune fra la classe industriale e quella degli operai.

FACTA, ministro delle finanze. Le accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 con l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Chiesa accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 3.

« Al primo e secondo capoverso della legge 15 luglio 1911, n. 749, è sostituito il seguente:

« Potrà il comune con deliberazione consigliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta Provinciale Amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese od agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto alla Marina di Carrara, accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e dovrà erogare una parte del provento stesso in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa Nazionale di previdenza per gli operai, ed a favore della Cassa di soccorso.

« Ugualmente dovrà mettere una quota parte della tassa sui marmi, non inferiore ad un quindicesimo del provento globale annuo, a disposizione di un consorzio fra gli esercenti cave che si proponga di impiegarla nella ricostruzione e manutenzione delle vie carrione per il transito dei marmi ».

A questo articolo l'onorevole Chiesa ha proposto un emendamento così concepito: « all'articolo 3 sopprimere l'ultimo capoverso ».

FACTA, ministro delle finanze. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 3 con la soppressione dell'ultimo comma proposta dall'onorevole Chiesa e accettata dal Governo.

(È approvato).

Art. 4.

« È data facoltà agli altri comuni della provincia di Massa Carrara ed a quelli della provincia di Lucca, dove esistono cave di marmo, di applicare la tassa sui marmi, nei limiti di cui all'articolo 1, seguendo le norme stabilite dalla presente legge ».

FACTA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, ministro delle finanze. Non posso accettare l'articolo così formulato, per le ragioni già esposte; e propongo che

sia così concepito: «È data facoltà ai comuni di Massa, Carrara e Serravezza di applicare la tassa ecc.»

BRANCOLI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCOLI. Faccio osservare all'onorevole ministro che il comune di Stazzema si trova nelle identiche condizioni di Carrara e quindi dovrebbe essere compreso in questa legge.

SALVEMINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVEMINI. Tutta Italia è piena di cave di marmo. Non vedo la ragione per cui si debba concedere un privilegio alle cave di marmo di un solo collegio elettorale. Perciò voterò contro questo progetto di legge.

VENTAVOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTAVOLI. Proporrei che la legge fosse estesa a tutta la regione.

FACTA. *ministro delle finanze.* Questa legge deve essere limitata ai comuni di Massa, Carrara e Serravezza, che sono il vero centro marmifero.

Non posso accettare altre modificazioni e perciò devo insistere nell'emendamento già concordato con la Commissione.

CHIESA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA. All'onorevole Salvemini dirò che non si tratta di una legge elettorale, poichè il disegno di legge non è che la disposizione già attuata ed in vigore per concordato volontario a Carrara: tengo però a dichiarare che questa tassa corrisponde al contributo industriale per il possesso delle cave che sono di proprietà collettiva, già concesse dal comune per lo sfruttamento a canoni irrisori che devono quindi essere integrati, sia per provvedere alla manutenzione delle strade, spesa gravissima causa il forte transito dei marmi, sia pel pagamento di spese necessarie per la pubblica assistenza, sia per provvedere alle pensioni operaie, pensioni di cui quel municipio diede il primo glorioso esempio in Italia.

Partendo dallo stesso criterio, io ho sempre propugnato di allargare i benefici di questa legge ad altri comuni, oltre quello di Stazzema in provincia di Lucca menzionato dall'onorevole Brancoli. Vi sarebbero poi quelli di Montinosso in provincia di Massa e di Sant'Ambrogio Val Policella in provincia di Vicenza che non è

comune della mia circoscrizione elettorale; ma il Ministero si è ricusato per tutti quei comuni che non sono nelle condizioni esattamente indicate per quelli che verranno a beneficiare di questa legge.

E ci siamo perciò solo dovuti accontentare di includere Massa e Serravezza.

Non si tratta, ripeto, di una legge elettorale. Si tratta di confermare un accordo, già in vigore tra comune, industriali ed operai, che si deve legalizzare per il caso di qualche riottoso: e sarà una legge onomatopoeica.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. La discussione suscitata da questa legge è troppo giusta perchè si tratta di un apparente privilegio a favore di queste regioni. È naturale quindi che altri colleghi domandino l'estensione del trattamento di favore di un eccezionale decreto ad altri comuni per determinate località, poichè il Governo si è sempre rifiutato di emanare invece quelle leggi generali che avrebbero dovuto provvedere alla vita dei comuni. In sostanza si tratta della tassa di esercizio applicata a determinate industrie. Se avessimo proposto un allargamento congruo della tassa di esercizio, senza quei limiti di poche centinaia di lire, che invece sono prestabiliti, potremmo ben provvedere ai bisogni dei vari comuni senza queste leggi eccezionali di favore.

In questa occasione il Governo dovrebbe accogliere l'invito di emanare disposizioni generali, perchè quando si viene a stabilire un trattamento di favore per regioni che hanno cave di marmo, è naturale che un altro collega si faccia a domandare lo stesso trattamento per località che hanno miniere di carbone, e così via...

Questa legge viene a consacrare una apparente ingiustizia, ma essa deve rappresentare una porta aperta perchè il Governo ci dia quelle leggi generali finora vanamente richieste.

SIGHIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGHIERI. Le parole pronunciate dal collega Matteotti rispecchiano quasi totalmente il mio pensiero.

La Camera inoltre voglia tenere presente che nelle cave di Carrara lavorano circa 14 mila operai, e non è giusto definire legge elettorale quella che invece non provvede che a sanzionare un patto, un accordo speciale tra produttori industriali e maestranze, patto già in vigore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini, relatore.

CASALINI, *relatore*. Già la relazione aveva accennato ai concetti svolti dall'onorevole Matteotti, e per queste ragioni si era proposto di allargare il campo di applicazione di questo disegno di legge. Ma poi, nella discussione col ministro, ho dovuto riconoscere che per il momento non era possibile ciò fare, di modo che la Commissione accetta, oltre Carrara, anche la inclusione di Massa e di Serravezza nei privilegi della presente legge, augurandosi che venga presto quella sistemazione generale che permetterà di estendere a tutti i comuni d'Italia il beneficio di una maggiore tassa di esercizio per quanto riguarda le industrie locali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol leggere la forma precisa del nuovo testo?

CASALINI, *relatore*. L'articolo 4 sarebbe così formulato:

« È data facoltà ai comuni di Massa, Carrara e Serravezza di applicare la tassa sui marmi nei limiti di cui all'articolo 1, seguendo le norme stabilite dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metto a partito l'articolo 4 del nuovo testo formulato dalla Commissione e accettato dal Governo:

« È data facoltà ai comuni di Massa, Carrara e Serravezza di applicare la tassa sui marmi nei limiti di cui all'articolo 1, seguendo le norme stabilite dalla presente legge ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori.

PRESIDENTE. Essendo ora presente l'onorevole ministro di agricoltura, giusta quanto è stato già deliberato dalla Camera, riprenderemo la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori.

Eravamo rimasti all'articolo 16 sul quale aveva già fatto qualche osservazione

l'onorevole Galeno. Onorevole Galeno, vorrebbe riassumere il suo pensiero in proposito?

GALENO. Debbo cominciare col dichiarare che, non abituato ad assistere a queste sedute antimeridiane per essere nuovo ai sistemi parlamentari, non avevo avuto l'accortezza di prevedere questa inverosimile celerità nell'attività della Camera, e quindi di portare con me quei documenti che potrebbero dare maggiore rilievo e precisione a quello che dovrò dire, in quanto che questa legge sulla pesca è di un'importanza veramente eccezionale.

È composta di 42 articoli e, per essere essa già stata votata dal Senato, temo che si voglia qui discuterla ed approvarla nel tempo appena sufficiente per darne una rapidissima lettura. Essa, invece, in alcune parti merita veramente un serio e particolareggiato esame, in quanto risolve, sia pure come primo passo, questioni che riguardano la classe dei pescatori.

E merita specialmente di essere discusso con attuazione il capitolo sesto, riguardante i diritti esclusivi di pesca.

Questo capitolo investe infatti una questione di diritto pubblico sulle acque: il diritto cioè del demanio. Si tratta delle acque delle quali i privati del terreno vicino o che esse sommergono, pretendono di avere la proprietà, per esercitarvi il diritto esclusivo della pesca.

Questa loro affermazione è stata combattuta da tutti i Governi e da tutte le legislazioni che precedettero l'attuale, perchè questi diritti pretesi risalgono ad epoche lontane, e tutti indistintamente i Governi, dal Borbonico da una parte, alla Repubblica di Venezia dall'altra, combatterono i privati ed emisero decreti coi quali stabilivano ed imponevano ai presunti proprietari di presentare a termine fisso i loro titoli originari.

Diceva per esempio la Repubblica Veneta, non volendo espropriare gratuitamente, qualora questi privati avessero i titoli originari che, esaminati dalle autorità competenti dimostrassero l'esistenza effettiva di un qualche diritto, essa Repubblica li avrebbe svincolati mercè il pagamento del cento per sette per ritornarli alla collettività.

Con tali decreti, alcuni dei quali sono dal 1665 al 1775, (salvo errore, perchè cito a memoria) veniva infatti dato ai presunti utilisti il termine di sei mesi per

presentare i loro titoli alla revisione; ciò che fa supporre evidentemente che i privati si saranno muniti del loro titolo e si saranno presentati immediatamente al Governo o alle Commissioni espressamente nominate allo scopo di ottenere il riconoscimento dei loro diritti.

Più tardi, in certe zone dell'Adriatico il Governo austriaco emanò un regolamento, che è poi legge dello Stato anche attualmente, come ha riconosciuto ripetutamente e recentemente la Cassazione, come, per esempio, il regolamento legge del 1841, che considera in particolar modo la laguna di Venezia. In questo regolamento vi è una disposizione tassativa che ripete lo stesso ordine ai privati e concede i sei mesi oltre i quali il proprietario non può più presentare il titolo del quale eventualmente fosse in possesso: e ciò evidentemente perchè s'intende che col suo silenzio abbia rinunciato al suo diritto, nell'ipotesi in cui l'abbia realmente avuto.

Nel 1877 si è promulgata anche la legge sulla pesca, e successivamente nel 1882, se non erro, si è pubblicato anche il regolamento, e in questo si ripete la medesima cosa. Si dice cioè che tutti coloro i quali avessero eventualmente o pretendessero avere dei diritti esclusivi, di pesca, presentassero i loro titoli originari (da non confondersi con un contratto di acquisto fatto davanti al notaio, o con un titolo di eredità), nel termine consuetudinario sei mesi.

L'han fatto? Non mi consta. In ogni modo gli stessi interessati potranno provarlo!

Ma, anche dopo la promulgazione di questa legge, e del regolamento suddetto, molti privati in molti luoghi hanno esercitato ed esercitano tale pesca esclusiva in base ad un decreto del prefetto che in generale viene redatto da un impiegato della prefettura. Ma il decreto prefettizio non è che un semplice permesso transitorio, come è stato dichiarato da diverse sentenze, anche di cassazione, e come ha recentemente deciso anche la Corte di appello di Brescia. E perciò può essere dallo Stato sempre tolto o non rinnovato, quando le ragioni e gli interessi della collettività o dello Stato lo richiedano.

Ora il progetto di legge presentato ed approvato anche dal Senato. Io si vorrebbe discusso alla Camera in una seduta mattutina, leggendo gli articoli in un quarto d'ora, quando non è neppure possibile

intenderne o seguirne la lettura; e quindi provvedere a salvaguardare i diritti dello Stato, o dico meglio della collettività. Si legifera, allora, contro la collettività, o ciò, con tutte le buone intenzioni di chi ha redatto queste disposizioni, giacchè con detto articolo implicitamente si fan rivivere quei diritti anche se legittimi, che erano completamente, prescritti, perchè concede un anno per poter presentare nuovi titoli. E non chiede i titoli originari, onorevole ministro, ma parla semplicemente dei titoli di acquisto. Cosa che voi, che siete notaio, e per ciò lo insegnate a me, è ben diversa dal titolo originario. Il titolo di acquisto non è il titolo di origine. A meno che non si intenda — come spero — di alludere all'acquisto originario che non potrebbe mai essere la prescrizione. Infatti qualsiasi cittadino sa che il notaio stendendo un contratto richiede il titolo originario, che provi la proprietà effettiva di chi vende, qualora l'acquirente — trattandosi di proprietà privata — non si accontenti del trentennio, quel trentennio cui si accenna nell'articolo; ma nel caso, voi me lo insegnate, si tratta di proprietà demaniale e quindi la prescrizione acquisitiva non avvenire e non si può applicare, perchè la proprietà demaniale è inalienabile e imprescrittibile.

Esaminiamo ora l'articolo, sul quale mi limiterò a fare le osservazioni più importanti e per l'ora e per il modo nel quale procede la discussione e perchè come già dissi, sono impreparato a tenere un vero e proprio discorso in argomento.

Il primo comma dell'articolo 16 dice:

« I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge, si intendono estinti nei riguardi dei concessionari e passano al patrimonio dello Stato ».

Ora, onorevole ministro, con questo comma, può apparire che voi, qualora anche per un mese nell'ultimo trentennio fosse stato esercitato il diritto di pesca, anche se non vi sono i titoli originari, riconoscete che, perchè non è oltrepassato il trentennio di non esercizio, virtualmente gli interessati rientrano nuova-

mente in pieno possesso del loro diritto; e fate rivivere anche se eventualmente fosse esistito un diritto, che sarebbe prescritto o che non esiste, se mancasse il titolo fondamentale.

Nel secondo comma si dice:

« S'intenderanno pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090 e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro sei mesi dalla data della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata dai documenti prescritti dall'articolo 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503 ».

Ma l'articolo 4 del regolamento non dice assolutamente in che consistono i documenti. Quando ad un impiegato di prefettura, il quale generalmente, come ho detto prima, è incaricato di rifasciare i permessi, il proprietario si presenta con un atto notarile. l'impiegato si accontenta di questo atto e concede il permesso e fa emettere il relativo decreto.

Ora, se questo permesso dovesse servire come base fondamentale per il riconoscimento attuale del diritto, noi commetteremmo assolutamente non solo una ingiustizia, ma espropriemmo il Demanio del diritto che ha ed al quale esso stesso non può rinunciare.

Il terzo comma vorrebbe salvaguardare meglio i diritti dello Stato. Ebbene, come ebbi prima ad osservare, senza mancar di rispetto a nessuno, io dico che la marina mercantile non può essere giudice competente in questione di diritto di proprietà, perchè la marina mercantile avrà competenza in tante altre cose, ma non si può ammettere che i suoi funzionari, per quanto siano persone superiori, abbiano la competenza per giudicare del diritto dello Stato o del privato, e più ancora la facoltà di dar cosa che nè al privato, nè al Governo può spettare. Non v'è l'avvocatura erariale?

Ma v'è di più, onorevole ministro, qui si dice: « Nel caso di conferma dovranno determinare l'oggetto specifico di ogni diritto e del suo modo di esercizio in conformità ai titoli di acquisto ». Ora è evidente il titolo di acquisto non può servire altro che a indicare il limite territoriale e la entità del diritto, se però vi è, il titolo originario. Quindi, ed è questo il punto impor-

tante sul quale voglio richiamare l'attenzione della Camera e del ministro, la dizione è tale da essere respinta.

Detto ciò, per essere breve, propongo un unico emendamento che, pur rispondendo ai vostri concetti, e, secondo il pensiero della maggioranza, non mio, in omaggio al diritto vigente e al diritto di proprietà individuale, facendo astrazione dalla proprietà collettiva, alla quale voi, e logicamente, siete contrari, non possa non solo costituire ma neppure apparire una espropriazione a rovescio. Ed è il seguente:

« Tutti coloro i quali pretendono di avere diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli di tonnare e mugginare, dovranno presentare entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge i loro titoli originari, e comunque, la prova di aver ottenuto il riconoscimento di detti titoli originari o dai Governi anteriori al 1841 e alla notificazione, o al regolamento del 1841 del Governo austriaco o dal disposto della legge del 1877, e relativo regolamento del 1882 che facevano obbligo di presentare detto titolo a termine fisso da parte del presunto avente diritto.

Questo è sommariamente il mio preciso pensiero sul quale richiamo l'attenzione della Camera e del ministro, perchè nel deliberare in argomento in base anche, come disse il presidente del Consiglio, alla serietà dell'assemblea, abbiano a ricordare che qui è in giuoco il diritto della collettività che non deve essere mai sacrificata anche in regime borghese e perciò sotto il punto di vista della maggioranza, a beneficio dell'egoismo individuale privato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Sono lieto che l'onorevole Galeno abbia nella prima parte del suo discorso rilevato la particolare importanza che ha questa legge della pesca, la quale, come è stato rilevato nella succinta e compendiosa relazione dell'illustre relatore, mira a provvedere all'integrazione delle disposizioni in vigore, ormai antiche, giacchè rimontano al 4 marzo 1877.

Molte volte il Governo ha presentato progetti di legge per tutta quanta una nuova sistemazione di questa importantissima branca della economia nazionale, ma per eventualità parlamentari, questi progetti non sono mai riusciti a diventare

leggi. Ed io ascrivo a singolare fortuna lo aver potuto ottenere, dopo un lunghissimo dibattito, dal Senato l'approvazione di questi provvedimenti, che hanno più che altro una portata finanziaria tanto più notevole in questo momento in cui il bilancio è nelle condizioni non buone, che tutti i colleghi conoscono. Si tratta di portare lo stanziamento ordinario della pesca, che oggi consta di poche diecine di migliaia di lire, a oltre un milione di lire all'anno. Si tratta poi di avere, per i primi quattro anni, 20 milioni a disposizione per poter organizzare con nuovi criteri tutti i servizi e per potere soprattutto recare aiuto e dare sussidi alle cooperative di pescatori e a tutti quegli altri Enti che verranno spinti a svolgere la loro attività in questo importantissimo ramo della economia nazionale, nei riguardi della quale poca o nulla è stata sinora l'azione integrativa dello Stato.

Di fronte a questo preminente interesse, credo che la Camera possa e debba esaminare il progetto con qualche rapidità giacchè non sarebbe opportuno rimandarlo ancora per lievi modificazioni davanti all'altro ramo del Parlamento, il che se pure conducesse a qualche miglioramento, produrrebbe il danno gravissimo di far ritardare questi provvedimenti che sono tanto attesi da tutta la classe peschereccia. Non vedo quindi cosa ci possa essere in contrario a che la discussione avvenga, in sedute mattutine, tanto più dopo che la Commissione dell'economia nazionale, composta di tanti colleghi nostri competentissimi e alcuni specialisti in questo ramo, ha esaminato questo problema, dopo che il Senato l'ha discusso a fondo per otto o dieci giorni, dopochè è stato approvato dalla Commissione consultiva della pesca, e dagli interessati sotto ogni punto di vista, dopochè tutte le riviste di pesca in questi otto o dieci mesi da che il progetto è stato presentato al Senato, ne hanno fatto una discussione interessantissima concludendo sempre che, data l'opportunità e l'urgenza dell'applicazione dei provvedimenti, si dovevano rinviare ad altre leggi future le disposizioni che potessero migliorarne eventualmente alcuni dettagli. Perchè, anche qui, non ho difficoltà di consentire coll'onorevole Galeno e con quegli altri colleghi che in quella da lui sollevata o in altre questioni, credessero di proporre modificazioni o miglioramenti, che può darsi benissimo che la

legge possa meritargli, ma che dobbiamo, io credo, per ottenerne la pronta ed immediata applicazione, rinviarli alle nuove disposizioni che il Governo s'impegna di prendere sullo stesso oggetto, quando, dopo l'applicazione di questi, ne risultasse in qualche parte la deficienza o la manchevolezza.

Premesso questo, vengo ad esaminare brevissimamente la proposta dell'onorevole Galeno, avvertendo che in questo progetto vi è un grande miglioramento di fronte a quelle disposizioni che erano contenute nella legge del 1877, giacchè si è molto ampliato il principio della espropriazione. Domani non solo si avrà la facoltà di espropriare per ragioni di pubblica utilità i diritti esclusivi di pesca che risultassero di indiscussa proprietà privata; ma eziandio quando l'esercizio di tale diritto sia riconosciuto contrario alle esigenze di interesse generale.

E questo qui lo si è messo appunto quando si è sollevata la questione di certi diritti di pesca esercitati nel Ticino, ed abbiamo voluto avere, domani, le mani libere, perchè, nel caso in cui questo ente, questo privato cittadino, possa dimostrare di aver diritto veramente, e lo possa dimostrare a norma di legge, allora noi abbiamo, lo Stato ha, e deve avere, il diritto di espropriare, perchè l'esercizio di questo diritto è contrario a quelle giuste esigenze della collettività, alle quali in fondo ha fatto eco, anche qui, l'onorevole Galeno.

Ma questa deve essere l'*ultima ratio*.

Prima di arrivare a questo abbiamo tanti altri provvedimenti da potere esperire in sede di revisione. Perchè questa legge ordina la revisione di tutti i diritti, e sta bene che noi abbiamo parlato di titoli di acquisto; e ho voluto appunto mettere il plurale, come vecchio notaio, perchè non mi son voluto fermare all'ultimo titolo di acquisto.

Ho voluto avere la facoltà di potere risalire fino all'originario.

Noi, allora, diremo a questi proprietari che non è sufficiente ci presentino titoli ma che vogliamo tutti i titoli d'acquisto dall'originario fino ad oggi.

Quindi questa frase che mi criticate, l'ho messa io apposta al plurale per avere da parte dello Stato questa maggiore salvaguardia.

Non solamente, ma si è stabilito altresì l'obbligo della revisione entro un anno di tutti i diritti di pesca; li potremo esami-

nare attraverso i documenti ed intanto abbiamo cominciato ad eliminare, *ope legis*, quei diritti i quali nel trentennio non si sono esercitati.

Prescrizione, quindi, a favore dello Stato e della quale non comprendo come se ne possa l'onorevole Galeno lamentare.

Ogni diritto verrà esaminato, e questo giudizio per i diritti di mare abbiamo dovute demandare nel primo grado di giurisdizione, alla direzione generale della marina mercantile, per forza di cose, perchè non potevamo creare un nuovo ente per giudicare queste speciali contestazioni, tanto più che la marina mercantile appunto ne ha la diritta sorveglianza per mezzo delle capitanerie di porto.

Ci troviamo così di fronte a disposizioni di legge, che migliorano in modo rilevante le prerogative dello Stato.

Non riuscirà certo difficile eliminare in questa sede i diritti abusivamente esercitati a danno della collettività.

Che se in qualche caso ci troveremo di fronte a titoli indiscutibili (poichè non possiamo discutere ora di cambiare il regime giuridico della proprietà in questa sede) potremo esercitare il diritto di espropriazione che abbiamo ampliato.

Quindi mi pare, onorevole Galeno, che ragionevolmente ella non possa domandare di più, dopo questo che è un primo notevole passo. Anche in questa materia abituiamoci ad andare gradualmente e forse, in seguito, la gradualità di oggi potrà portare, attraverso i tempi, a quel fine a cui l'onorevole Galeno mira. Per questo io lo prego di voler ritirare il suo ordine del giorno, al quale, come vede, ho dato la massima importanza, impegnandomi, terminata la revisione, se l'esperienza di essa avrà mutato la necessità di nuovi provvedimenti a presentarli. La questione venne da me discussa anche riguardo ai fiumi e le stesse assicurazioni che ora faccio all'onorevole Galeno, io le ho già date al senatore Golgi di Pavia e all'onorevole Montemartini, che mi avevano presentato le stesse richieste che l'onorevole Galeno ha portato alla Camera.

Mi auguro pertanto, che l'onorevole Galeno voglia, accettando le mie parole, contribuire esso pure a che la nostra legislazione sulla pesca venga condotta in porto al più presto possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BAGLIONI SILVESTRO, *relatore*. Sarò brevissimo e mi limiterò a parlare solo dell'emendamento proposto dal collega Gale-

no. Credo di potermi associare alle parole dette dall'onorevole ministro perchè veramente le disposizioni di questa legge suonano sicuro avviamento verso quei diritti collettivi a cui mira nel suo massimo programma il partito a cui appartiene l'onorevole Galeno. Infatti, a differenza delle leggi precedenti, le disposizioni del presente articolo non significano, altro che restrizione e come *estrema ratio*, persino espropriazione per pubblica utilità di diritti riconosciuti.

Prego pertanto l'onorevole Galeno di trasformare il suo emendamento in una raccomandazione, affinché possa questo disegno di legge, già approvato dal Senato, divenire senz'altro legge, essendo di grande utilità per la classe dei pescatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sandrini. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Anche io rivolgo viva preghiera all'onorevole Galeno, perchè voglia ritirare il suo emendamento.

Questa legge rappresenta una serie non trascurabile di provvedimenti a favore della pesca nazionale e dei pescatori. Basterebbe soltanto ricordare l'estensione ai pescatori della legge sugli infortuni del lavoro: basterebbe ricordare l'esenzione dei tributi e l'organizzazione del nuovo credito pescareccio. Del resto, onorevole Galeno, quell'articolo 16 si impernia su tre concetti fondamentali: primo, revisione dei diritti; secondo, espropriazione eventuale dei diritti di pesca; terzo, decadenza dai diritti di pesca; e questi ultimi due provvedimenti, espropriazione e decadenza, sono emanati in relazione ai fini di utilità pubblica che questa legge vuole raggiungere, nell'interesse della pesca e nell'interesse dei pescatori. Come vede l'onorevole Galeno, abbiamo assicurato con questi tre principi - revisione espropriazione e decadenza - la realizzazione di un notevole programma anche nel senso delle idee che egli così nobilmente rappresenta.

Una preghiera però vorrei fare all'onorevole ministro di agricoltura, ed è la seguente.

Come egli ha già così bene e lucidamente spiegato, il procedimento della revisione è ammesso tanto in senso positivo, quanto in senso negativo; nel senso, cioè, che venga confermato il dimostrato diritto di pesca, e nel senso che venga revocato il non dimostrato diritto di pesca esclusivo. Contro il provvedimento dato

dalla Direzione generale della marina mercantile a questo riguardo è ammesso il diritto di reclamo al Tribunale Supremo delle acque.

Infatti il capovero dice: « Contro la pro nuncia di revoca è ammesso il ricorso al Tribunale Supremo delle acque pubbliche ». E perchè non altrettanto contro il provvedimento di conferma? Tanto il provvedimento di revoca, quanto quello di conferma hanno per contrapposto dei diritti e degli interessi che possono essere eventualmente pregiudicati dall'uno o dall'altro di cotali provvedimenti.

Può interessare una data collettività dei pescatori, anche il reclamo contro il provvedimento di conferma. Ritengo pertanto che anche il diritto di reclamo debba essere concesso tanto contro il riconoscimento, quanto contro il negato riconoscimento del diritto di pesca. In questa maniera la legge raggiungerà perfettamente i suoi scopi.

GALENO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALENO. All'onorevole ministro e al relatore devo rispondere che io avevo preveduto le loro dichiarazioni, perchè risultano evidenti dalla legge.

Ho affermato che la legge, nella sua gran parte è buona, perchè provvede una buona volta ai pescatori delle acque di terra, di laguna e di mare, ai quali mai adeguatamente sino ad ora nessuno ha pensato. Ho riconosciuto anche la bontà tendenziale della legge perchè mira a costituire le cooperative di pescatori; ma, osservo, quando voi, onorevole ministro nello stesso disegno di legge, in un capitolo speciale, riconoscete in parte ancora un qualsiasi diritto del privato su acque pubbliche, non potreste più dar vita alle cooperative, perchè proprio là dove le cooperative dovrebbero vivere e prosperare esercitando la pesca, si eleverebbe la volontà del privato, dicendo: io solo ho il diritto di pesca esclusiva.

Onorevole ministro, voi avete manifestato anche un'altra, secondo voi, buona idea, quella della gradualità; ma io che posso accettare il criterio della gradualità per tutte le altre parti del disegno di legge perchè possibile soltanto quando trattasi di un diritto costituendo, non lo posso nel caso del capitolo 6°, articolo 16, poichè il solo fatto di dubitare significherebbe il riconoscimento dell'esistenza di un diritto.

Ora io, per non ritardare il beneficio che alla classe peschereccia verrà da questa legge, sono disposto, anche d'accordo coi miei compagni, e non per far piacere a coloro che difendono, o vorrebbero difendere, la proprietà privata, a ritirare il mio emendamento, ad una condizione: che voi, come avete formalmente promesso, prendiate impegno di tener conto di ciò che risulterà chiaramente dal verbale della discussione nel regolamento della legge, in modo che quando si parla di documenti, quando si parla di titoli, debbansi intendere sempre i titoli originari, i quali soltanto possono costituire il fondamento del diritto di proprietà privata, anche secondo le leggi vigenti.

In questo senso e con questo preciso significato ritiro quindi l'emendamento e spero che il Governo e se non questo, un altro Governo, difenda i diritti dello Stato e della collettività dei cittadini. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Jannelli.

JANNELLI. Secondo me, il legislatore nel compilare la legge si è preoccupato dell'abuso dei privati che si erano impadroniti di buona parte del mare litoraneo, ed ha fatto il possibile per tagliare le unghie a questi veri animali di rapina.

È da notare però che le concessioni, salvo rarissime eccezioni, sono fatte per quei generi di pesca, tonnare, ecc., che importano impianti notevoli.

Pertanto era doveroso che si desse un certo riconoscimento, in questo articolo, al diritto dei privati.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 16 del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 17.

I proprietari di diritti esclusivi di pesca di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante un quinquennio consecutivo, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunziata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come stabilito nell'articolo precedente.

Ha chiesto di parlare su questo articolo l'onorevole Carnazza. Ne ha facoltà.

CARNAZZA. L'articolo 17 contiene questa indicazione: « I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, ecc. ecc. » Ora è evidente che i proprietari, i quali non usano del loro diritto durante un quinquennio, o lo usano male, siano dichiarati decaduti, sia che ripetano il loro diritto da concessioni anteriori al 1877, sia che lo ripetano da una concessione posteriore. Credo che il ministro non voglia far differenza fra questi concessionari sol perchè hanno avuto prima o dopo la loro concessione.

Si dovrebbero togliere le parole « di cui al precedente articolo », ma, anche per non far ritornare questa legge al Senato, mi potrei accontentare di una parola del ministro che ci dicesse che la disposizione di questo articolo si riferisce a tutti i proprietari di diritti esclusivi di pesca, qualunque sia l'epoca in cui hanno ottenuto la concessione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per l'agricoltura ha facoltà di parlare.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Non ho difficoltà a dichiarare che quanto è detto in queste disposizioni deve intendersi come riferentesi a tutti.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

L'onorevole Troilo ha presentato, insieme con gli onorevoli Grassi, Cimorelli, Perrone, Spada, Cerabona, La Pegna, Nasi, Mazzarella e Tescione il seguente articolo 17-bis.

« La tariffa di favore per il trasporto dei pesci anche con treni diretti, di cui all'articolo 3 della presente legge, si intende estesa anche ai molluschi ».

Onorevole ministro di agricoltura, accetta questo emendamento?

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Sono dispiacente di non potere accettare un emendamento di questo genere. Solo l'accetto come raccomandazione e vedrò se in sede di regolamento potrò estendere questo beneficio anche al trasporto dei molluschi.

PRESIDENTE. Onorevole Troilo, insiste?

TROILO. Mi rendo anche io conto della urgenza che questa legge venga approvato senza emendamenti, per non ritardarne l'esecuzione. Ma io avevo pre-

sentato questo articolo aggiuntivo più che altro per provocare dall'onorevole ministro le dichiarazioni che ha testè fatte.

Poichè, come per la concessione della coltivazione dei molluschi, la legge ha parlato di concessione di « diritti di pesca » così ritengo che per analogia si debba escludere a favore del trasporto dei molluschi il beneficio della tariffa di favore che si concede per il trasporto dei pesci.

BAGLIONI SILVESTRO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGLIONI SILVESTRO, *relatore*. Ho chiesto di parlare per un breve chiarimento sulla parola « pesce ».

Come biologo, dirò che i molluschi certamente non appartengono alla classe dei pesci, quindi dal punto di vista biologico i molluschi dovrebbero essere differenziati dai pesci. Ma nell'uso comune e nella consuetudine la parola « pesce » non si fa forse derivare dalla biologia, ma da « pescare », e la pesca si riferisce non solo ai pesci, ma a tutti gli animali viventi nelle acque marine. Quindi, quando in questa legge si dice « pesce » io credo che si debba intendere tutti gli animali che vivono nelle acque del mare, tanto i pesci propriamente detti, che i molluschi, che le aragoste, i crostacei in genere, ed i frutti di mare, tutti i prodotti viventi nelle acque che si possono pescare con le reti, o in altro modo.

Ho fatto questa dichiarazione perchè credo che effettivamente si potrebbero estendere anche ai molluschi, ecc. le agevolazioni per il trasporto, per la costruzione di speciali apparecchi, previste dalla legge.

La legge, ripeto, parla di pesci, ma credo che questa parola debba essere intesa in senso largo e riferentesi a tutti i prodotti delle acque marine, e quindi anche ai molluschi ed ai crostacei.

GALENO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALENO. In parte vorrei associarmi alla proposta del relatore per modificare la dicitura della legge affinché si sappia che non si tratta semplicemente della pesca dei pesci, ma anche della raccolta dei molluschi e dei crostacei, in una parola di tutti quegli animali che semoventi o fissi vivono nelle acque.

Dunque, occorre precisare, perchè nel fondo specialmente dei mari territoriali, lungo le coste, nelle lagune, esistono

una quantità di animali che non sono pesci e che pure debbono essere compresi nella legge per la pesca.

Non si faccia come si è fatto in altre epoche anche dall'autorità giudiziaria, quando si trattava di ricerca dell'oro nelle sabbie dei corsi d'acqua che va regolata dalla legge sui lavori pubblici; e solo perchè volgarmente si adoperava la parola pesca detta ricerca si comprendeva fra i diritti della pesca stessa!

Ho detto questo non per perdere un inutile tempo, ma per impedire che dalla incertezza e imprecisione di linguaggio abbiano, come sempre, a rendersi necessarie cause civili interminabili e dispendiose.

L'onorevole Troilo ha quindi piena ragione.

PRESIDENTE. L'onorevole Troilo, insiste nel suo emendamento?

TROILO. Lo ritiro se l'onorevole ministro dichiara che sotto la voce « pesce vivo e fresco » s'intendano compresi anche i molluschi e i crostacei.

MICHELI, ministro d'agricoltura. Ho già fatto in proposito le mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Troilo, ella dunque ritira il suo emendamento.

Passiamo all'articolo 18.

TITOLO VII.

Disposizioni generali Pesca marittima.

Art. 18.

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola e del foglio di ricognizione, di cui all'articolo 19 del Codice di marina mercantile e 103 del relativo regolamento, sarà punito coll'ammenda da lire 50 a lire 300.

I ragazzi di età inferiore agli anni 14 dovranno essere provvisti di un libretto di identità, che sarà rilasciato gratuitamente dal capitano di porto. I libretti di identità dovranno indicare il nome, il cognome, la paternità, l'età ed il luogo di residenza; non potranno ottenere il libretto di identità, se non soddisfano alle condizioni prescritte dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

Sarà cura degli uffici di porto di annotare su tali documenti, oltre l'imbarco e lo sbarco, le contravvenzioni alle norme della pre-

sente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

Queste ultime dovranno essere riprodotte nei registri della gente di mare.

A tale effetto è fatto obbligo ai cancellieri del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto compartimentale le sentenze circa i reati di pesca.

Nel caso di recidiva importante sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto, durante il tempo di sospensione, dovrà ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

(È approvato).

Art. 19.

L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione o del libretto di identità.

I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'articolo 522 e seguenti del Codice di commercio.

Le infrazioni del presente articolo sono punite coll'ammenda da lire 200 a lire 1.000.

(È approvato).

TITOLO VIII.

Pesca lacuale e fluviale. Disposizioni generali.

Art. 20.

Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri, previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone remunerazione di qualsiasi genere, è considerato, agli effetti della presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell'apposito registro che sarà istituito presso la Prefettura e le Sottoprefetture, nella cui giurisdizione trovansi la località in cui egli ha il domicilio.

Allo stesso obbligo va soggetto chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto della pesca, voglia esercitare con qualsiasi attrezzo, con barche o dalle rive, la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime.

A tale scopo le Prefetture e Sottoprefetture terranno un registro pei pescatori di professione, ed uno pei dilettanti.

Avvenuta la iscrizione, è fatto obbligo ai prefetti e sottoprefetti di rilasciare ai richiedenti, a loro spese, un libretto colla licenza di pesca, coll'indicazione se pescatore di mestiere o dilettante. Nell'esercizio della pesca, tutti dovranno essere muniti della propria licenza di pesca.

La licenza di pesca avrà la durata dell'anno solare in qualunque momento essa venga rilasciata.

La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere è di lire 10; per i pescatori dilettanti lire 20.

Su questo articolo l'onorevole Bonardi ha presentato insieme con gli onorevoli Bazoli, Guarienti, Montini, Salvadori, Bonomi Paolo, Coris, Besana, Stefini, Jannelli il seguente emendamento: « Sopprimere l'ultimo capoverso ».

L'onorevole Bonardi ha facoltà di svolgerlo.

BONARDI. Ho chiesto di parlare sopra questo articolo per ciò che si riferisce all'ultimo comma il quale contempla un trattamento che io ritengo non sia giusto nei riguardi di coloro i quali esercitano la pesca sui nostri laghi e fiumi per ragioni di professione.

Si esige da costoro il possesso di una licenza e il pagamento di una tassa di lire 10 annua che per i dilettanti è portata a lire 20. Non ho trovato disposizioni di questo genere riguardo a coloro che esercitano la pesca sul mare più copiosa e redditizia.

Sono ad esprimere la mia meraviglia dolorosa perchè questo trattamento è riservato per esempio a coloro che esercitano la pesca sui nostri laghi, il lago di Garda, quello di Iseo, quello di Idro con scarso guadagno ma con onesto amore. Vi sono piccoli paesi, in condizioni economiche inferiori ai paesi del mare e che non ne hanno certo le risorse, i quali vivono esclusivamente della modesta pesca che un lago può dare.

Ora io mi preoccupo delle condizioni in cui si verrà a trovare questa gente, che dovrà non soltanto pagare le lire 10 di tassa, somma modesta direte ma per loro sensibile, cui si aggiunge quella delle frequenti rinnovazioni di licenza, la tassa per le barche, ecc.

Non sono sono qui a domandare l'onore a favore di coloro che pescano per divertimento, quantunque sia strano chieder la licenza a chi si dedichi una volta a

questo pacifico spasso, ma a domandare la libertà di esercizio della pesca per coloro che della pesca vivono e la esercitano per mestiere, anche se non affrontano i pericoli marini, che pur offrono le bufere dei nostri laghi, ma onestamente vi dedicano la loro attività e ne traggono modestissimi guadagni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

MICHELLI, ministro d'agricoltura. Devo rispondere molto semplicemente che non si tratta in fondo poi che di dieci lire. Ora dieci lire non mi pare che oggi costituiscano una cifra tale da gravare il bilancio di nessuno. Del resto oggi non c'è cittadino che non abbia l'opportunità di avere una tessera in tasca e non la paghi anche 4, 5, 10, 20 lire! D'altra parte va considerato come questa legge stabilisca molti benefici a favore dei pescatori anche per quanto riguarda gli infortuni e bisogna pure che a tal fine questi pescatori vengano riconosciuti, immatricolati, e che abbiano un foglio di riconoscimento da presentare ad ogni circostanza.

L'onorevole Bonardi dice: essi esercitano la pesca come loro professione. Appunto per questo mi pare che la tassa rappresenti una cosa modestissima. Non pagano tutti anche i più modesti lavoratori una tassa di esercizio?

Del resto è bene ricordare come tutta quanta la parte finanziaria di questa legge sia coordinata al reddito che deve derivare da queste piccole tasse. Anche i cacciatori di professione pagano oggi dalle venti alle trenta lire all'anno di tassa, e ci è parso opportuno si potesse cominciare a far pagare ai pescatori dieci lire, ai pescatori tanto di mare (*Interruzioni*) come dei laghi e dei fiumi. Perchè dovremmo fare due categorie? Non ce ne è motivo almeno per ora, in questo primo esperimento.

Prego dunque l'onorevole Bonardi, pur rendendomi conto delle ragioni che possono averlo determinato ad esprimere le sue osservazioni, a voler ritirare il suo emendamento.

Mi auguro che le provvidenze stabilite a favore dei pescatori con questa legge diano tali risultati di incremento e di sviluppo da far sì che la tenue tassa di dieci lire abbia diventare cosa assolutamente insignificante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosti.

TOSTI. Vorrei pregare l'amico Bonardi di voler ritirare il suo emendamento.

Effettivamente non esiste la stessa misura per i pescatori di acqua dolce e di mare, ma non bisogna dimenticare che la pesca di mare non importa alcuna spesa all'erario, viceversa la pesca di acqua dolce costa ogni anno per i ripopolamenti somme abbastanza rilevanti finora, che diventeranno più rilevanti in seguito all'applicazione di questa legge.

Quindi questa piccola tassa imposta ai pescatori di acqua dolce, che è in relazione ad un desiderio manifestato dalle Associazioni di pesca dell'Alta Italia, sia della Lombardia sia del Piemonte, non è cosa che possa danneggiarli enormemente.

Sicchè l'amico Bonardi potrebbe non far rischiare a questa legge di tornare davanti al Senato, perchè — del resto — se ritocchi dovessero apportarsi, non dovrebbero essere limitati solo al punto, che egli ha trattato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stucchi.

STUCCHI. Non voglio chiedere al ministro di introdurre un emendamento che forse potrebbe far arenare la legge, però gli rivolgo una raccomandazione: che nell'applicazione di questa tassa si usi la massima indulgenza e si faccia il possibile di alleviarla, per il bene dei nostri paesi, che vivono della risorsa della pesca in riva ai nostri laghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonardi insiste nel suo emendamento?

BONARDI. Non voglio assumere la responsabilità di provocare a questa legge un nuovo rinvio, quantunque sia strano venga discussa in uno scorcio tumultuario di seduta e quindi ritiro l'emendamento, ma vorrei fare una viva raccomandazione.

Se questa disposizione deve permanere, se si vuol conservare questa diversità di trattamento fra il modesto pescatore di lago e i pescatori di mare, almeno nell'applicazione della legge si tenga presente questa condizione. Nella compilazione del regolamento si esonerino dalla tassa i poveri, quanti vivono esclusivamente della pesca di lago e di fiume, si attenni con giustizia la maggior gravità usata ai pescatori dei nostri laghi, e nell'applicazione delle sanzioni e disposizioni relative si voglia usare quella larghezza equa, la quale impedirà avvengano agitazioni gravi.

Credete pure, che talvolta anche l'acqua dolce porta le sue amarezze, specie se date dal bisogno.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 20, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 21.

Le disposizioni dei titoli 3 e 4 della presente legge sono estese ai pescatori, che esercitino la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

Il titolo 5 si applica anche per le acque pubbliche e per quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.

Le funzioni che per la pesca marittima sono affidate ai capitani di porto, per quella delle acque lacuali e fluviali spettano ai prefetti e sottoprefetti di ciascuna provincia.

(È approvato).

Art. 22.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non sieno stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della pubblicazione della presente legge.

Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente dell'articolo 3 del Régio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata con i documenti prescritti dall'articolo 4 del sopra citato decreto.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il ministro di agricoltura provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca.

Il riconoscimento può essere revocato mediante decreto del ministro di agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale della pesca, e contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'articolo 16.

Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, secondo il giudizio dell'Ispettorato d'accordo con la Regia pre-

fettura non siano esercitati in proporzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, oppure quando l'esercizio di tali diritti, a giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e sull'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è pure ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'articolo 16 ».

A quest'articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Fulci insieme con gli onorevoli Beretta, Satta-Branca, Mazzolani, Grassi, Cimorelli, Basile, La Pegna, Sighieri e Nasi, così concepito: « Dopo il secondo comma aggiungere: Le superiori disposizioni non si applicano per i diritti di pesca derivanti da usi civici, che vengono sempre rispettati ».

L'onorevole Fulci ha facoltà di svolgerlo.

FULCI. Non avrei presentato questo emendamento, se non fossi conscio dell'importanza della questione che con esso io sollevo, perchè parmi che i primi due commi dell'articolo 22, come sono stati formulati, possano anche comprendere i diritti di pesca derivanti da usi civici.

In quasi tutti i laghi che ci sono in Italia esistono degli usi civici. Io conosco dei laghi vicino Napoli, vicino Messina, ed altri dove sono usi civici importantissimi.

Ora evidentemente gli usi civici sono imprescrittibili, e la prova non si può dare con documenti. Forse si potrà sostenere che le disposizioni in parola possano non comprendere gli usi civici, ma evidentemente questa è un'idea la quale urta contro la lettera della legge.

Ripeto: sono dolente di dover presentare questo emendamento, ma credo che bisogna affermare nettamente e precisamente che gli usi civici vengano rispettati, anche se non esercitati nel trentennio e se non si possono presentare i titoli originari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Credevo che non vi fosse bisogno, ma per quanto possa occorrere ripeto la dichiarazione sin qui concorde e incontrastata, che gli usi civici sono, anche per quanto riguarda la pesca, imprescrittibili. Credo che l'onorevole Fulci possa accontentarsi di questo. Del resto, se del caso, sarà contemplata la questione in sede di regolamento.

FULCI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento, pregando che si consacri il mio concetto nel regolamento.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 22.

(È approvato).

TITOLO IX.

Disposizioni comuni alla pesca marittima ed alla lacuale e fluviale.

Art. 23.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge e le successive loro modificazioni, nonchè le modificazioni di quelli riguardanti la legge 4 marzo 1877, n. 3706, saranno approvati per decreto Reale, sopra proposta del Ministero di agricoltura, previo parere del Comitato interministeriale della pesca e del Consiglio di Stato.

Sarà sentito anche il Consiglio superiore delle acque, se le questioni riguardino il regime idraulico.

Alla Commissione centrale per le bonifiche ed al Consiglio superiore delle acque, verrà aggiunto un tecnico dell'Ispettorato di pesca per le questioni attinenti a tale industria.

(È approvato).

Art. 24.

All'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sono aggiunti i seguenti capoversi:

Gli stabilimenti industriali prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche debbono ottenere un permesso dal prefetto il quale, su conforme parere dell'Ispettorato superiore della pesca, prescriverà i provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca, conciliando i vari interessi.

L'Ispettorato superiore della pesca potrà provocare dai prefetti le modificazioni da introdursi nelle concessioni già esistenti.

Nei casi di inquinamenti di tratti di corso d'acqua che impediscano la circolazione del pesce, l'Ispettorato potrà obbli-

gare a ripopolare i tratti non inquinati da chi è causa dell'inquinamento.

Per le zone di mare provvederà la Direzione generale della marina mercantile, d'accordo col Ministero dell'agricoltura, sentito il Comitato interministeriale della pesca.

(È approvato).

Art. 25.

« Per le concessioni di derivazioni d'acqua, previo parere dell'Ispettorato per la pesca, il prefetto dovrà, nell'interesse di questa industria, prescrivere le opere necessarie (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.).

Il prefetto, sempre su parere dell'Ispettorato di pesca, ordinerà anche le modificazioni da introdursi in opere preesistenti.

Qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non fosse possibile, il prefetto potrà prescrivere al concessionario di eseguire una immissione annuale di avanotti a sue spese ».

Ha chiesto di parlare su questo articolo 25 l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI. Raccomando vivamente al ministro l'opera di sistemazione per le derivazioni d'acqua nei laghi Maggiore e di Como, dove abbiamo risentito dei danni, perchè il Genio civile non ha mai eseguito le opere prescritte.

Ci rivolgiamo quindi al ministro, perchè vengano applicati questi provvedimenti, che potranno arrecare a quei laghi grandi benefici.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'agricoltura ha facoltà di parlare.

MICHELI, ministro d'agricoltura. Non mancherò di tener presente la raccomandazione dell'onorevole Stucchi, tanto più che l'articolo 1° di questa legge mi dà il modo di potere riparare a quelle manchevolezze alle quali finora non si è potuto provvedere, soltanto per mancanza di fondi.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 25.

(È approvato).

Art. 26.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 di questa legge sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.

(È approvato).

TITOLO X.

Delle infrazioni, delle pene e dei giudizi.

Art. 27.

L'articolo 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, è così modificato:

« Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà, oltre che nelle sanzioni penali comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da lire 200 a lire 500.

« Nella medesima pena incorrerà chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 4 marzo 1877 ».

Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da lire 500 a lire 1,000.

Incorre nella pena pecuniaria da lire 30 a lire 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'articolo 5 medesimo.

L'articolo 18 della richiamata legge è così modificato:

« I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire 2,000, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, salvo le particolari sanzioni penali portate da altri articoli e da altre leggi ».

Il capoverso dell'articolo 19 è così modificato:

« La recidiva entro l'anno sarà punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verrà punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.

« Chiunque verrà trovato a pescare senza licenza incorrerà:

« 1°) se possessore della licenza ma che non l'abbia con sè, alla sospensione di pescare per otto giorni;

« 2°) per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di lire 50 e, se recidivo entro l'anno, di lire 100.

« I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a lire 1.000 e alla ini-

bizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

« Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura dell'autorità giudicante ».

(È approvato).

Art. 28.

L'articolo 20 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, è così modificato :

« Per le infrazioni all'articolo 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'articolo 18, oltre alle pene pecuniarie e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonchè da altri articoli della presente legge, si farà luogo alla confisca :

« 1°) dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto ;

« 2°) dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.

« Le reti e gli altri attrezzi pescherecci, che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.

« Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verrà confiscato anche il battello ».

Gli apparecchi fissi o mobili di pesca che siano messi in modo da contravvenire al titolo I della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e a corrispondenti norme regolamentari, saranno rimossi, o, secondo i casi, saranno fatti, a spese dei contravventori, modificare e ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze regolamentari, e non potranno essere restituiti, nè in guisa alcuna alienati, senza la esecuzione di tali provvedimenti.

(È approvato)

Art. 29.

I contravventori alle prescrizioni prefettizie contenute nell'articolo 24 incorreranno in una pena pecuniaria da lire 100 fino a lire 1.000, ed in casi di recidiva la pena potrà essere estesa fino a lire 10.000.

Coloro che, non uniformandosi all'articolo 25, non facessero funzionare regolarmente come stabilito le scale di monta, o che si servissero di queste per la pesca,

incorreranno in una multa da lire 100 a lire 1.000.

A quei concessionari cui fossero state prescritte delle semine e che non le eseguissero annualmente come prescritto, verrà applicata, per ogni semina, una pena pecuniaria, che rappresenti tre volte il valore di questa semina.

(È approvato).

Art. 30.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente :

« Le infrazioni della presente legge saranno denunciate all'autorità giudiziaria ».

(È approvato).

Art. 31.

L'articolo 22 è così modificato :

« Per le infrazioni alla presente legge punite con pene pecuniarie, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'autorità giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora non sia recidivo, può far domanda al capitano di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, e al prefetto o sottoprefetto se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo il pagamento di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.

« Il capitano di porto o il prefetto richiederà in questo caso gli atti all'autorità giudiziaria e notificherà a quest'ultima la avvenuta oblazione da parte del contravventore ».

(È approvato).

Art. 32.

Al corpo delle guardie forestali del Ministero dell'agricoltura verranno aggiunti 40 posti di ruolo per la sorveglianza delle acque interne e servizi sussidiari. Detti agenti che piglieranno il nome di guardiapesca, saranno messi a disposizione dell'ispettorato superiore della pesca e distaccati perciò nelle località più opportune, sotto la diretta dipendenza di quattro capi.

Per la polizia delle acque nei riguardi dei regolamenti della pesca, verrà messa a disposizione dell'ispettore una squadra di dieci agenti investigatori. Essi verranno reclutati, con norme da stabilirsi nel regolamento, tra i marescialli pensionati della Regia marina o della guardia di finanza di

mare e potranno imbarcare su natanti messi a disposizione delle Regie capitanerie di porto, o della Regia marina.

La sorveglianza sulla pesca e sulla vendita dei prodotti di essa è affidata anche ai Reali carabinieri, alle guardie forestali, alle Regie guardie, alle guardie di finanza, al personale delle capitanerie di porto, a quello dei semafori e stazioni radiotelegrafiche della Regia marina, agli agenti sanitari dei mercati, alle guardie daziarie e municipali.

A coloro che hanno elevata la contravvenzione sarà devoluta la metà dell'importo della pena pecuniaria, alla quale vengono condannati i contravventori.

Sarà concessa libertà di pesca ad esclusivo scopo di indagine scientifica anche durante i divieti e con qualunque mezzo ai direttori dei Regi laboratori biologici che si occupano di questioni attinenti alla pesca.

(È approvato).

TITOLO XI.

Servizi tecnici.

Art. 33.

Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ispettorato della pesca presso il Ministero di Agricoltura si varrà:

a) di Regi stabilimenti ittiogenici e loro sezioni in località opportune;

b) di stabilimenti consorziali che verranno istituiti col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali;

c) anche eventualmente di stabilimenti privati adeguatamente sussidiati.

GARIBOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. Desidero un chiarimento dall'onorevole ministro. L'articolo 33 stabilisce quali sono gli stabilimenti che devono servire per il ripopolamento delle acque, specialmente delle acque dolci.

Ora vi sono altri specchi di acque dolci, naturali o artificiali, non indicati nell'articolo, che servono magnificamente per l'allevamento delle carpe.

Desidererei che l'onorevole ministro mi desse assicurazioni che nel regolamento, la disposizione contenuta nell'articolo per gli stabilimenti privati, sarà anche estesa a quelle altre forme di specchi di acqua fissi o artificiali e inutabili, come possono essere le risaie, che servono assai bene per l'allevamento delle carpe.

Il ministro sa che siamo di fronte a un tipo di pesce indicatissimo per l'alimentazione umana e che progredisce rapidamente. Sa che piccoli esemplari tratti dalle risaie ed aventi pochi grammi di peso, dopo otto o nove mesi diventano di 8 o 900 grammi.

In un periodo difficilissimo per i problemi annonari abbiamo dimostrato come con l'allevamento della carpa a specchio si sia provveduto a necessità urgenti della alimentazione. È necessario quindi avere la sicurezza che nel regolamento sarà compresa l'utilizzazione di tutti gli specchi di acqua naturali o artificiali che servono allo sviluppo dell'allevamento della carpa a specchio.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà di fare nel regolamento la dichiarazione che l'onorevole Garibotti richiede, per quanto debbo osservare che a me sembra il concetto suo sia già consentito dall'articolo, perchè l'utilizzazione di questi specchi d'acqua deve pur essere assunta, da qualcuno. Ora se vi saranno dei cittadini i quali intendano prendere iniziativa per loro conto, non mancheremo di aiutarla. Diversamente saranno sussidiati gli stabilimenti, i piccoli consorzi che se ne vorranno interessare. Desidero che l'onorevole Garibotti sappia che aderisco completamente al suo desiderio, e, se la legge non provvede a sufficienza, ci spiegheremo meglio nel regolamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura è costituito da un Ispettorato superiore retto da un ispettore superiore di ruolo tecnico di speciale competenza.

Per le questioni che riguardano un'azione da svolgersi di comune interesse con altri Ministeri, presso l'Ispettorato superiore della pesca è istituito un Comitato interministeriale, cui saranno chiamati a partecipare, con decreto Reale promosso dal Ministero dell'agricoltura, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, quelli dei Ministeri dell'industria e del commercio, delle colonie, dei lavori pubblici

del lavoro, delle finanze, scelti nelle persone dei capi servizio alla dipendenza dei quali trovasi ripartito quello della pesca.

Il Ministero della marina vi sarà rappresentato dal direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, dal segretario del Regio Comitato talassografico e dal comandante della squadriglia sperimentale. Quello del tesoro da un sostituto avvocato erariale. Del Comitato interministeriale faranno parte anche due rappresentanti delle organizzazioni industriali della pesca e due dei pescatori. Potranno inoltre esservi aggregate persone notoriamente versate nelle discipline della pesca. La designazione dei rappresentanti dell'industria e dei pescatori sarà fatta triennialmente con decreto del ministro di agricoltura. Gli aggregati saranno chiamati dal presidente del Comitato a seconda delle materie da discutersi ed avranno voto deliberativo nelle questioni per le quali furono chiamati.

Ai membri del Comitato interministeriale competeranno le indennità che erano già contemplate per la Commissione consultiva a norma del Regio decreto 9 luglio 1916, n. 883.

Il presidente del Comitato interministeriale sarà nominato dal ministro per l'agricoltura in seguito ad approvazione del Consiglio dei ministri.

Le deliberazioni del Comitato interministeriale saranno esecutive, sempre che il provvedimento rientri nelle competenze ministeriali.

Nel regolamento verranno fissate le norme per il funzionamento del Comitato. Per decreto Reale si provvederà alla unificazione presso l'ispettore di tutti i servizi per la pesca.

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, l'Ufficio della pesca presso il Ministero di agricoltura, si varrà di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri e di osservatori di pesca marittima, nonchè di un laboratorio centrale di idrobiologia che verrà appositamente istituito alla dipendenza dell'Ufficio stesso che lo dirigerà.

Esso armonizzerà la sua attività con quella degli Istituti scientifici del Regio comitato talassografico e altri istituti del genere, provvedendosi di comune accordo alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.

Il Ministero d'agricoltura potrà concedere una speciale sovvenzione annua alla

Stazione idrobiologica di Milano per la fondazione di sezioni limnologiche temporanee da istituirsi sui laghi dell'alta Italia.

(È approvato).

Art. 35.

Il personale dei Regi stabilimenti ittogenici, nonchè quello del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, verranno ordinati in ruolo organico, come dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli osservatori limnologici e gli osservatori di pesca marittima, per l'indole delle ricerche ad essi affidate costretti a spostamenti periodici e ad esercitare funzioni saltuarie, non avranno carattere di organi permanenti. L'Ispettorato della pesca provvederà volta per volta designandovi funzionari propri e delle Regie università. L'azione degli osservatori di pesca marittima sarà integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della squadriglia sperimentale creata con Regio decreto 10 giugno 1920, e, per le ricerche oceanografiche, dal Regio comitato talassografico italiano secondo quanto dispone il Regio decreto 8 febbraio 1920, n. 183, che istituisce una Giunta esecutiva per le indagini del mare.

(È approvato).

TITOLO XII.

Insegnamento professionale - Indagini - Studi - Pubblicazioni.

Art. 36.

D'accordo col Ministero dell'istruzione pubblica nei principali centri pescherecci marini verranno istituite scuole per i pescatori, le quali oltre all'insegnamento elementare forniranno loro nozioni sulla vita dei pesci.

Pure di accordo col Ministero della pubblica istruzione sarà introdotto nei programmi delle scuole normali nonchè in quelli delle scuole elementari e nella parte riguardante la storia naturale un accenno alla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca.

Per l'istruzione professionale il Ministero di agricoltura potrà far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli Istituti e Laboratori da esso dipendenti, presso quelli del Regio Comitato talassografico o presso gli Istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del Regio Comitato talassografico potranno essere istituiti quattro incarichi d'insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati dovranno tenere conferenze di vulgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.

(È approvato).

Art. 37.

Il ministro di agricoltura, oltre alle indagini tecniche e pratiche sulla condizione della pesca e dei pescatori, potrà promuovere e sussidiare pubblicazioni periodiche e meno, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca.

L'Ispettorato superiore potrà pubblicare annualmente un succinto rapporto sull'attività dell'Ispettorato stesso, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca e dei Regi stabilimenti ittogenici colla statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Ispettorato, dalle Società di pesca, dalle Cooperative e dai privati in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

L'Ispettorato superiore della pesca potrà anche pubblicare studi ed indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

(È approvato).

TITOLO XIII.

Provvedimenti finanziari.

Art. 38.

Per le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge al titolo II, « Provvиденze diverse per l'industria peschereccia », verrà stanziata, in via straordinaria e per la durata di un quadriennio, la somma annuale di cinque milioni.

(È approvato).

Art. 39.

Nel bilancio dell'agricoltura verranno inoltre assegnati i seguenti stanziamenti fissi per i diversi servizi inerenti alla pesca: lire 300,000 per l'applicazione delle

provvidenze a favore dell'industria peschereccia di cui al titolo II;

lire 113,657 da iscriversi al capitolo corrispondente all'83-bis dell'esercizio 1919-1920, compreso nelle medesime il fondo di lire 13,657 che figura attualmente iscritto a detto capitolo; e il quarto fisso annuo di lire 222,400 da iscriversi al capitolo corrispondente all'articolo 83-ter dell'esercizio 1919-20, compreso nelle medesime il fondo di lire 72,400 che figura attualmente iscritto a detto capitolo, per il nuovo ordinamento generale e funzionamento dei servizi tecnici di cui al titolo XI;

lire 110,000 per l'insegnamento professionale, indagini, studi e pubblicazioni di cui al titolo XII.

(È approvato).

Art. 40.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere nel bilancio la somma necessaria per il pagamento degli stipendi dei guardia-pesca e loro capi, e degli agenti di cui all'articolo 32.

(È approvato).

TITOLO XIV.

Disposizioni transitorie.

Art. 41.

I Sindacati delle cooperative fra pescatori costituiti a norma della legge 11 luglio 1904, n. 378, sono soppressi e messi in liquidazione.

Il liquidatore è nominato dal ministro dell'agricoltura.

La liquidazione deve essere chiusa non oltre i tre mesi dalla nomina del liquidatore.

Le attività saranno devolute alla formazione di nuovi capitali consorziali.

I sussidi iniziali, ottenuti dai Sindacati in base alla legge 11 luglio 1904, n. 378, costituiranno un capitolo speciale del bilancio dell'agricoltura e saranno destinati come primo fondo per le agevolazioni ai Consorzi delle cooperative fra pescatori.

(È approvato).

Art. 42.

Le Regie Stazioni di piscicoltura verranno trasformate in Regi Stabilimenti ittogenici, giusta l'articolo 33 della presente legge.

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1^a TORNATA DEL 19 MARZO 1921

Entro sei mesi dalla data della presente legge il Governo del Re dovrà:

a) coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 4 marzo 1877, n. 3706, 11 luglio 1904, n. 378, e coi decreti 29 aprile 1917, n. 698, 14 febbraio 1918, n. 386, 18 agosto 1918, n. 1377, e 2 ottobre 1919, n. 1794, e con ogni altra disposizione legislativa

concernente la pesca, anche nei riguardi della legislazione sulla pesca che vigeva nella Venezia Giulia e nelle Colonie;

b) emanare i regolamenti occorrenti e per l'applicazione del testo unico predetto.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle:

TABELLA A. DEL MINISTERO
ACCETTATA DALLA COMMISSIONE.

STIPENDI.

Personale dei Regi stabilimenti ittiogenici

Un Direttore, un Segretario, un Capo piscicoltore, due Piscicultori, un inserviente:

Direttore

Stipendio iniziale lire 7,800

1. Aumento di L. 800 dopo 5 anni:	L. 8,600 al compimento del 5 ^o anno di grado
2. Id. » 800 » 2 ^o quinquennio:	» 9,400 » 10 ^o » »
3. Id. » 800 » 3 ^o »	» 10,200 » 15 ^o » »
4. Id. » 800 » 4 ^o »	» 11,000 » 20 ^o » »
ultimo	

Segretario

(licenza istituto tecnico)

Stipendio iniziale lire 4,000

1. Aumento di L. 800 dopo il 1 ^o quinquennio:	L. 4,800 al compimento del 5 ^o anno di grado
2. Id. » 800 » 2 ^o »	» 5,600 » 10 ^o » »
3. Id. » 800 » 3 ^o »	» 6,400 » 15 ^o » »
4. Id. » 800 » 4 ^o »	» 7,200 » 20 ^o » »
5. Id. » 600 » 5 ^o »	» 7,800 » 25 ^o » »
6. Id. » 600 » 6 ^o »	» 8,400 » 30 ^o » »
7. Id. » 600 » 7 ^o »	» 9,000 » 35 ^o » »
ultimo	

Capo piscicoltore

Stipendio iniziale lire 3,500

1. Aumento di L. 300 dopo il 1 ^o quadriennio:	L. 3,800 al compimento del 4 ^o anno di grado
2. Id. » 300 » 2 ^o »	» 4,100 » 8 ^o » »
3. Id. » 300 » 3 ^o »	» 4,400 » 12 ^o » »
4. Id. » 300 » 4 ^o »	» 4,700 » 16 ^o » »
5. Id. » 300 » 5 ^o »	» 5,000 » 20 ^o » »
6. Id. » 300 » 6 ^o »	» 5,300 » 24 ^o » »
7. Id. » 300 » 7 ^o »	» 5,600 » 28 ^o » »
8. Id. » 400 » 8 ^o »	» 6,000 » 32 ^o » »
ultimo	

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1^a TORNATA DEL 19 MARZO 1921*Piscicoltore*

Stipendio iniziale lire 3,000

1.	Aumento di L. 300 dopo il 1 ^o quadriennio: L. 3,300 al compimento del	4 ^o anno di grado
2.	Id. » 300 » 2 ^o » » 3,600 » 8 ^o » »	
3.	Id. » 300 » 3 ^o » » 3,900 » 12 ^o » »	
4.	Id. » 300 » 4 ^o » » 4,200 » 16 ^o » »	
5.	Id. » 300 » 5 ^o » » 4,500 » 20 ^o » »	
6.	Id. » 300 » 6 ^o » » 4,800 » 24 ^o » »	
7.	Id. » 300 » 7 ^o » » 5,100 » 28 ^o » »	
8.	Id. » 400 » 8 ^o » » 5,500 » 32 ^o » »	
	ultimo	

Inserviente

Stipendio iniziale lire 2,400

1.	Aumento di L. 200 dopo il 1 ^o quadriennio: L. 2,600 al compimento del	4 ^o anno di grado
2.	Id. » 200 » 2 ^o » » 2,800 » 8 ^o » »	
3.	Id. » 200 » 3 ^o » » 3,000 » 12 ^o » »	
4.	Id. » 300 » 4 ^o » » 3,300 » 16 ^o » »	
5.	Id. » 300 » 5 ^o » » 3,600 » 20 ^o » »	
	ultimo	

TABELLA B. DEL MINISTERO
ACCETTATA DALLA COMMISSIONE

STIPENDI.

Personale del Regio laboratorio centrale di idrobiologia
dell'Ispettorato superiore della pesca.
(Ministero dell'agricoltura).

Due assistenti biologi, un assistente chimico, un preparatore, un inserviente.

Assistenti (laureati)

Stipendio iniziale lire 4,800

1.	Aumento di L. 800 dopo un 1 ^o quadriennio: L. 5,600 al compimento del	4 ^o anno di grado
2.	Id. » 800 » 2 ^o » » 6,400 » 8 ^o » »	
3.	Id. » 800 » 3 ^o » » 7,200 » 12 ^o » »	
4.	Id. » 850 » 4 ^o » » 8,050 » 16 ^o » »	
5.	Id. » 850 » 5 ^o » » 8,900 » 20 ^o » »	
6.	Id. » 850 dopo un 1 ^o quinquennio » 9,750 » 25 ^o » »	
7.	Id. » 850 » 2 ^o » » 10,600 » 30 ^o » »	

Preparatore

Stipendio iniziale lire 3,000

1.	Aumento di L. 300 dopo il 1 ^o quadriennio: L. 3,300 al compimento del	4 ^o anno di grado
2.	Id. » 300 » 2 ^o » » 3,600 » 8 ^o » »	
3.	Id. » 300 » 3 ^o » » 3,900 » 12 ^o » »	
4.	Id. » 300 » 4 ^o » » 4,200 » 16 ^o » »	
5.	Id. » 300 » 5 ^o » » 4,500 » 20 ^o » »	
6.	Id. » 300 » 6 ^o » » 4,800 » 24 ^o » »	
7.	Id. » 300 » 7 ^o » » 5,100 » 28 ^o » »	
8.	Id. » 400 » 8 ^o » » 5,500 » 32 ^o » »	

LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 19 MARZO 1921

Inserviente

Stipendio iniziale lire 2,400

1.	Aumento di L. 200 dopo il 1° quadriennio: L. 2,600 al compimento del 4° anno di grado
2.	Id. » 200 » 2° » » 2,800 » 8° » »
3.	Id. » 200 » 3° » » 3,000 » 12° » »
4.	Id. » 300 » 4° » » 3,300 » 16° » »
5.	Id. » 300 » 5° » » 3,600 » 20° » »
	ultimo

TABELLA C. DEL MINISTERO
ACCETTATA DALLA COMMISSIONE.**Stipendi.**

Personale tecnico ispettivo e di vigilanza dell'Ispettorato superiore della pesca.

A) *Personale tecnico:**Ispettore superiore*

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1,000 dopo il 1° quinquennio: L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado
» » 1,000 » 2° » » 12,500 » 10° » »
» » 500 » 3° » » 13,000 » 15° » »

B) *Personale di vigilanza:*40 *Guardie forestali* destinate alla vigilanza della pesca (*guardiapesca*).

Stipendio allievi	L. 2,500
Guardie (iniziale)	» 2,800
dopo 4 anni	» 3,100
» 8 »	» 3,400
» 12 »	» 3,700
» 16 »	» 4,000
» 20 »	» 4,300

10 *Agenti investigatori*

Stipendio iniziale	L. 4,000
dopo 4 anni	» 4,500
» 8 »	» 5,000
» 12 »	» 5,500
» 16 »	» 6,000

4 *Capi guardia pesca*

Stipendio iniziale	L. 5,500
dopo 4 anni	» 6,100
» 8 »	» 6,700
» 12 »	» 7,300
» 16 »	» 8,000

(Sono approvate).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze. Ne ha facoltà.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che, invertendosi l'ordine del giorno, si discuta subito il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di inversione dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, perchè si discuta subito il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni di Stato.

(È approvato).

Si dia lettura allora del disegno di legge.

RINDONE, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 78-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, con le modificazioni seguenti

« All'articolo 2 (lettera *d*) sostituire « siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio o per effetto di altre leggi speciali ».

(È approvato).

« All'articolo 4, comma 1° e 2°, dopo le parole: « del pensionato che abbia contratto matrimonio », inserire le altre: « prima o ». Al comma ultimo del medesimo articolo, sostituire: « Sono parifi-

cati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario per le finanze. Ne ha facoltà.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che nell'ultimo comma dopo la parola « erano » sia aggiunta la parola « ancora », affinchè non accada che possano procurarsi indebitamente il vantaggio voluto dalla legge, persone che solo artificiosamente si dichiarino viventi a carico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare su questo emendamento proposto dall'onorevole sottosegretario per le finanze, metto a partito l'articolo 4 con l'aggiunta della parola « ancora » prima di quelle « a suo carico » nell'ultimo comma.

(È approvato).

All'articolo 5 del decreto è stato presentato un emendamento dall'onorevole Buonocore.

Do perciò lettura di questo articolo:

Art. 5. — « La pensione annua spettante agli impiegati civili contemplati nell'articolo 2 del presente decreto è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio attivo per quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime quattromila lire della media stessa oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

« L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio utile avrà diritto ad una pensione eguale ai nove decimi della media anzidetta ».

Ora l'onorevole Buonocore, insieme con gli onorevoli Drago, Murgia, De Martino, Tedesco Ettore, Congiu, Tosti, Carboni-Boy, Filesi e Beretta ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo: « ad eccezione di quelli collocati a riposo in base e per effetto dell'articolo 59 del decreto legge n. 1971, del 23 ottobre 1919 i quali liquideranno la pensione sull'ultimo stipendio ad essi assegnato in base alle tabelle in vigore del 1° maggio 1919 come se avessero compiuto un triennio ».

L'onorevole Buonocore non è presente; s'intende che lo abbia ritirato.

Proseguiamo nella lettura del testo dell'articolo del disegno di legge.

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1^a TORNATA DEL 19 MARZO 1921

« All'articolo 7 aggiungere: « In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio ».

(È approvato).

« All'articolo 11 aggiungere i seguenti capoversi:

« La tabella n. 1 richiamata dall'articolo 79 testo unico 21 febbraio 1895,

n. 70, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

« Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente articolo 7 ».

(È approvata).

Do lettura della nuova tabella:

Tabella di assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo agli effetti della pensione.

Categoria	AGGIO ED ALTRI PROVENTI NETTI	STIPENDIO corrispondente
1	Fino a lire 14,900 e più	Lire 13,000
2	» » » 14,300 » »	» 12,500
3	» » » 13,100 » »	» 11,500
4	» » » 12,100 » »	» 10,600
5	» » » 11,000 » »	» 9,750
6	» » » 9,900 » »	» 8,900
7	» » » 9,000 » »	» 8,050
8	» » » 8,000 » »	» 7,200
9	» » » 7,000 » »	» 6,400
10	» » » 6,000 » »	» 5,600
11	» » » 5,000 » »	» 4,800
12	» » » 4,000 » »	» 4,000

(È approvata)

Proseguiamo nella lettura del testo dell'articolo del disegno di legge.

« Nell'articolo 13, al comma 1°, sostituire i seguenti: « Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizioni necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammis-

sione in servizio di ruolo per la categoria cui essi appartengono, potranno domandare che sia loro riconosciuti utili agli effetti della liquidazione degli assegni tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi superiori compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo e prima dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

« Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori dell'Università e di Istituti di istruzione superiore per gli anni di durata legale al corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

« Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati, chiesti, come condizione necessaria, corsi speciali e di perfezionamenti, successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi ».

Il Governo ha proposto un nuovo testo di questo articolo 13.

Ne dò lettura.

Art. 13.

« Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizioni necessarie per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità, e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

« Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di università e di altri istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale dal corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

« Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti, come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento, successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

« A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1^o del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, a versarsi colle moda-

lità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 13 in questo nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Proseguiamo nella lettura del testo dell'articolo del disegno di legge :

« Nell'articolo 14, al comma 1^o, sostituire i seguenti : « Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano prestato servizio continuativo di straordinario, avventizio e simile e di commesso gerente demaniale, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, se siano stati ammessi al servizio stesso in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

« La domanda di riscatto sia nel caso contemplato nel presente articolo, come in quello precedente, dev'essere prodotta, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Saranno stabiliti nel regolamento i termini entro i quali dovranno effettuarsi i versamenti inerenti a tali riscatti »

Il Governo ha proposto un nuovo testo di questo articolo 14. Ne dò lettura :

Art. 14.

« Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate prestato servizio continuativo in qualità di straordinario, avventizio, commesso genere demaniale, e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore alla età di 18 anni.

« Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1^o del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti da versarsi con le modalità e nei termini peren-

tori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

A quest'articolo l'onorevole Di Fausto ha presentato un emendamento aggiuntivo sottoscritto anche dagli onorevoli Gronchi, Corazzin, Curti, Baratta, Brezzi, Bevione, Fontana, Tupini, Grossi, Milani, Celesia, Baviera, Bianchi Umberto, Baracco, Capasso, Cerabona, Tosti, Boggiano-Pico, Mancini, Buonocore, Farioli, Cattini, Farauda, Chiesa, Siciliani, Sarrocchi, Masciantonio, Olivetti, Tangorra, Miglioli, Cocuzza, Cavalli, Anile, Ciriani, Crispolti, Manes.

L'emendamento è così concepito:

« Agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 ».

L'onorevole Di Fausto ha facoltà di svolgerlo.

DI FAUSTO. Il mio emendamento è appoggiato dalle firme di autorevoli colleghi di tutte le parti della Camera e risponde ad un criterio di assoluta giustizia. Io chiedo che sia riconosciuto agli impiegati, già alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, passati poi alle dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche, il periodo di servizio presso le ferrovie medesime. Agli effetti della pensione oggi viene riconosciuto valido, dalla legge in esame, agli effetti della pensione, fino al limite di 10 anni, il servizio prestato presso le Amministrazioni statali in qualità di straordinario. È evidente che si deve perciò riconoscere valido agli stessi effetti il servizio prestato come impiegato di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie.

Si tratta di rimediare ad una vera incongruenza della legge, incongruenza che è stata del resto riconosciuta dallo stesso relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZEGRETTI, *relatore*. Se si riconosce valido agli effetti delle pensioni l'avventiziato od il servizio prestato quale straordinario, ragione vuole che si riconosca valido il servizio prestato in qualità di ordinario presso un'altra branca dell'amministrazione dello Stato. Ritengo pertanto fondato in linea di diritto il riconoscimento del servizio prestato presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato. Come scrissi nella mia relazione, la tesi non sem-

bra disputabile; quindi consento nell'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per le finanze.

BERTONE, *sottosegretario per le finanze*. Il Governo non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Di Fausto ed accettato dal relatore. Desidero però che sia ben precisato che si tratta degli impiegati che provengono dalle amministrazioni delle ferrovie dello Stato solamente, e ciò perchè non avvenga che gli impiegati, i quali provengono da ferrovie private, possano pensare di far valere agli effetti della pensione il servizio prestato presso queste società private.

Quindi proporrei che siano aggiunte queste parole precise: « agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il loro precedente servizio compiuto sotto l'amministrazione dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 ».

DE VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO. Bisognerebbe chiarire che sono compresi anche coloro che hanno prestato servizio presso l'ispettorato governativo delle ferrovie, facendone cenno nell'articolo 14.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZEGRETTI, *relatore*. Gli impiegati dell'ispettorato governativo delle strade ferrate sono compresi per legge, ma non trovo nessuna difficoltà a che siano rammentati nell'articolo 14.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'emendamento dell'onorevole De Vito.

PRESIDENTE. Allora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Di Fausto e l'emendamento dell'onorevole De Vito, entrambi accettati, potranno formare un terzo comma dell'articolo 14, così concepito:

« Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dalle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, nonché agli agenti provenienti dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate ».

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Proseguiamo nella lettura del testo dell'articolo del disegno di legge:

L'articolo 22 è soppresso.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'avviso che questo articolo 22 del decreto, di cui la Commissione propone la soppressione debba invece essere mantenuto nel nuovo testo che ha presentato.

PRESIDENTE. Do allora lettura di questo articolo 22 del decreto, nel nuovo testo emendato proposto dal Governo:

Art. 22. — « Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificatamente la materia delle pensioni militari, saranno con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'Esercito e della Marina, con la stessa decorrenza di cui all'articolo 21 ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

Ne ha facoltà.

ZEGRETTI, *relatore*. Devo informare la Camera che la Giunta generale del bilancio aveva ritenuto opportuno di sopprimere l'articolo 22 del disegno di legge perchè, estendendosi puramente e semplicemente le disposizioni del disegno di legge in esame ai militari di guerra e marina, si veniva a stabilire una contraddizione in termini, in quanto che gli ordinamenti militari danno altri diritti ai militari di terra e di mare. Basti per tutti il fatto che per i sotto ufficiali dell'esercito, con altro decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986 che regola appunto lo stato giuridico ed economico dei sotto ufficiali venne stabilita come base di liquidazione della pensione lo stipendio dell'ultimo anno di servizio, mentre il presente decreto stabilisce come base l'ultimo triennio.

Ora i ministri della guerra e della marina si sono preoccupati della urgenza di estendere altre disposizioni del decreto in esame ai militari di terra e di mare.

È perciò che con le limitazioni accennate nel testo emendato, la Giunta ha aderito a riprodurre l'articolo 22.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 22, nel nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 23. — « Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati

in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

« Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Per i superstiti dei Mille.

CODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODA. Terminata la discussione dei progetti di legge, per cui era stata richiesta l'inversione dell'ordine del giorno, io desidererei che la Camera consentisse allo svolgimento della mia mozione a favore dei superstiti dei Mille, per cui mi era stato accordato che fosse iscritta nella seduta di lunedì scorso. Questa discussione non porterà via alla Camera più di due o tre minuti, dimodochè prego gli onorevoli colleghi che hanno interesse di fare altre proposte, di voler consentire lo svolgimento di questa mozione a favore di questi poveri vecchi che attendono da molto tempo.

DE NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Vorrei pregare l'onorevole Coda di trasformare la sua dizione, perchè è evidente che con una deliberazione della Camera, attraverso una mozione, non si può impegnare una spesa. Bisogna presentare un progetto di legge che segua la procedura normale, attraverso le Commissioni del Parlamento e l'approvazione del Senato; ed è perciò che mi pare opportuno che la mozione dovrebbe significare soltanto un invito al Governo per i provvedimenti a favore dei Mille.

GARIBOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. Mi associo alla proposta fatta testè dall'onorevole De Nava, ma vorrei che nel suo invito rivolto al Governo per la presentazione di apposito disegno di legge, fosse compreso quello dell'estensione del beneficio di un maggiore assegno anche ai reduci delle guerre del 59, 60, 61, 66, 67 e 70, perchè anche questi poveri vecchi sono nelle identiche misere condizioni dei superstiti dei Mille, ai quali da ogni parte della Ca-

mera vanno ampie attestazioni di gratitudine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Ne ha facoltà.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Garibotti e mi associo all'osservazione dell'onorevole De Nava che, cioè, occorre, per impegnare una spesa, presentare un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coda.

CODA. Accetto la raccomandazione nell'onorevole De Nava e proporrei quest'ordine del giorno:

« La Camera volendo attestare la riconoscenza nazionale ai superstiti dei Mille invita il Governo ad accordare a ciascuno di essi, in più dell'attuale pensione, lire 3 mila di assegno ».

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare, onorevole Coda, che l'eccezione dell'onorevole De Nava, da lei accettata, consisteva nell'invito di sollecitare il Governo ad assumere provvedimenti, ma in senso generico, oppure di presentare un disegno di legge. Ella invece nel suo ordine del giorno, non fa che ripetere la sua mozione.

Infatti la sua mozione è così concepita:

« La Camera, volendo attestare la riconoscenza nazionale ai superstiti dei Mille, delibera che siano accordate a ciascuno di essi, in più dell'attuale pensione, lire 3,000 di assegno vitalizio, con decorrenza dal 5 maggio 1920, sessantesimo anniversario della spedizione ».

Ora al suo ordine del giorno l'onorevole Garibotti, insieme con gli onorevoli Bosi, Basso, Romita, Zanzi, Frola Dugoni, Macchi, Carazzolo, Furian e Santin, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « estendendo il beneficio di tale speciale assegno anche a tutti i superstiti della guerra per il Risorgimento nazionale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di parlare.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. I sentimenti da cui è mosso l'onorevole Coda nel presentare questo disegno di legge sono condivisi anche dal Governo, ma non si

può in questo momento accettare l'ordine del giorno, come proposto dall'onorevole Coda. Il Governo può invece accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Coda, insiste nel suo ordine del giorno?

CODA. Non insisto nel mio ordine del giorno, perchè non voglio tediare la Camera, ma prego il Governo di tenere presente che questi disgraziatissimi veterani aspettano da troppo tempo. Sono pochissimi questi superstiti dei Mille, e vanno scomparendo di giorno in giorno.

Quando io ho presentato alla Camera questa mozione erano 48, oggi sono ridotti a 45. Se voi deste queste 3.000 lire annue, che servono unicamente ad assicurare a ciascuno di essi un pezzo di pane, il bilancio dello Stato risentirebbe per il primo anno un onere di meno di 150 e 140 mila lire, onere che si andrebbe assottigliando nel tempo rapidamente, troppo rapidamente.

Quindi domando perchè il Governo non accetti il mio ordine del giorno, se le sue affermazioni di accettarne il contenuto come raccomandazione rispondono, come non posso dubitare, al suo reale pensiero. (*Interruzioni del deputato Macaggi*).

L'amico Macaggi mi richiama su un tasto assai misero e doloroso.

Qualche collega di quella parte della Camera ha osservato giustamente che il medesimo provvedimento, giusto, necessario, si deve estendere anche agli altri veterani che si trovano nelle stesse condizioni.

Ora, se io mi sono limitato a presentare questo provvedimento per i superstiti dei Mille, si è perchè intendevo che esso costituisse un precedente, perchè una volta che il Governo e la Camera avessero dato queste 3,000 lire ai 45 superstiti dei Mille si sarebbe trovato poi necessario di fare un altro passo, perchè è una vera vergogna per il nostro Paese che questi vecchi eroi, che hanno contribuito a fare l'Italia, siano ridotti a mendicare la vita, perchè questa purtroppo è la dolorosa condizione in cui la maggior parte di essi si trova.

Quindi si metta una mano al cuore, onorevole Porzio, ed accetti il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio.

Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 19 MARZO 1921

PORZIO *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Io debbo chiarire all'onorevole Coda questo concetto.

La ragione che io mi sono permesso di opporgli era una ragione nel rito, non nel merito.

Ora, il merito che tanto commuove l'onorevole Coda, e che credo che giustamente e legittimamente preoccupi e commuova tutti quanti, non ha in questo momento da poter avere la preferenza sul rito, perchè occorre, per la nostra costituzione, che sia presentato sotto la forma di un disegno di legge, perchè, come ha già accennato l'onorevole Coda, partendo da questo precedente, contro del quale io credo che non vi sia nulla da opporre, e che si inizia con la proposta dell'onorevole Coda, potrebbero essere annodate tante altre catene che impegnerebbero molto il bilancio dello Stato.

E allora, semplicemente e soltanto per difendere la procedura parlamentare, io debbo in questo momento accogliere e lodare il sentimento che muove l'onorevole Coda, come quello che ha mosso l'onorevole Garibotti, e dire che soltanto in linea di raccomandazione, per ora, si può accettare dal Governo la proposta fatta da loro.

PRESIDENTE. L'onorevole Coda insiste?

CODA. Non insisto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Martini. Ne ha facoltà.

MARTINI. La forma con la quale sono stati raccomandati al Governo i provvedimenti a favore dei supertisti dei Mille, non è la forma più efficace; la forma sarebbe stata quella della presentazione di un disegno di legge.

In ogni modo, noi sentiamo, anche da questa parte della Camera, il dovere (anche se il Governo accetta la mozione semplicemente come raccomandazione) di esprimere il nostro unanime convincimento che sia atto di profonda giustizia pensare finalmente a questi poveri vecchi, che da tempo spesso trascinano i sacri ricordi del buon passato, per le strade del nostro paese. (*Vive approvazioni*).

Ci associamo anche alla proposta che la mozione sia estesa ai reduci delle altre campagne nazionali; e ci auguriamo che lo Stato non si ricordi dei combattenti, solo quando ce n'è bisogno, ma se ne ricordi

efficacemente anche quando v'è da dare a loro l'attestato tangibile della riconoscenza nazionale, e che non si trascinino più oltre provvedimenti così necessari come quelli oggi proposti. (*Approvazioni*).

Inversione dell'ordine del giorno e approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 15 maggio 1919, n. 964, sui sussidi ai danneggiati della piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919.

SIGHIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGHIERI. Se la Camera non avesse difficoltà chiederei che fosse invertito l'ordine del giorno, affinché sia possibile discutere subito il disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964, sui sussidi ai danneggiati della piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919.

Si tratta di un disegno di legge sul quale non vi sarà discussione.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di inversione dell'ordine del giorno fatta dall'onorevole Sighieri.

(*È approvata*).

Procediamo dunque alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 15 maggio 1919, n. 964, sui sussidi ai danneggiati della piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919.

Se ne dia lettura.

RINDONE, *segretario, legge*: (V. *Stampato*, n. 232-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di legge, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964, che autorizza la spesa di lire 750,000 per sussidi da concedersi a privati ed enti pubblici danneggiati dalla piena dell'Arno avvenuta nella notte-dall'8 al 9 gennaio 1919 nei comuni di Pisa e Cascina ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli De Andreis, Sanjust, Sighieri, Baldassarre, Marconcini, Zanardi e Martini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE ANDREIS. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Costituzione dell'ente autonomo «Forze idrauliche adige e Garda». (*Approvato dal Senato*). (1153)

SANJUST. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto 8 luglio 1919, n. 1271, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche di sistemazione dei bacini montani. (101)

SIGHIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale. (1157)

BALDASSARRE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, che autorizza il ministro dei lavori pubblici a coprire i posti che sono o si renderanno vacanti nei vari ruoli di quell'Amministrazione, provvedendosi altresì all'istituzione temporanea di nuovi posti. (236)

MARCONCINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: Modificazioni alla legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato. (1106)

ZANARDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici al personale delle Regie scuole medie di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale. (900)

MARTINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, e l'istituzione di una stazione sperimentale di silvicoltura: (*Approvato dal Senato*). (1293)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

La seduta termina alle 12.50.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
PROF. T. TRINCHERI.

Roma 1921 — Tip. della Camera dei Deputati.

